In rebus quibuscumque difficilioribus, non expectandum ut quis simul & serat & metat, sed præparatione opus est ut per gradus maturescant.

BACON. *Serm. fidel. num.* XLV.

DEI DELITTI

E

DELLE PENE.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

NUOVA EDIZIONE

Corretta e Accresciuta.

HARLEM
e si Vende
A PARIGI
Dal Molini Librajo rue du Jardinet, près la rue du Paon.
MDCCLXXX.

L'EDITORE.

SE le moltiplici ristampe sono una prova manifesta della bontà e pregio d'un Libro, come il son veramente, massime quando trattasi d'argomenti utili ed importanti; quello che vi offro, dev' essere eccellente, giacchè nel decorso di quindici anni, ne sono state pubblicate forse piu di dieci edizioni.

La presente, che è la seconda Parigina, è stata da me fatta eseguire giusta il nuovo ordine

approvato dall' Autore medesimo.

Mi compiaccio meco stesso d' aver prestata due volte l' opera mia alla pubblicazion di un Libro, pieno di umanità e di filosofia, e che torna in altrettanto onore per l' Autore, quanto è il vantaggio che può derivarne pel genere umano.

A CHI LEGGE.

Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Constantinopoli, frammischiate poscia co' riti Longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati ed oscuri interpetri, formano quella tradizione di opinioni, che da una gran parte dell' europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta quanto

comune al dì d' oggi che un' opinione di Carpsovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le leggi a cui con sicurezza ubbidiscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che sono uno scolo de' secoli i più barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema criminale; e i disordini di quelle si osa esporli a' direttori della

pubblica felicità con uno stile, che allontana il volgo non illuminato ed impaziente. Quella ingenua indagazione della verità, quella indipendenza dalle opinioni volgari con cui è scritta quest' opera, è un effetto del dolce e illuminato governo sotto cui vive l' autore. I grandi monarchi, i benefattori della umanità, che ci reggono, amano le verità esposte dall' oscuro filosofo con un non fanatico vigore, destato solamente da chi si avventa alla forza o alla industria,

rispinto dalla ragione : e i disordini presenti, da chi ben n' esamina tutte le circostanze, sono la satira e il rimprovero delle passate età , non già di questo secolo e de' suoi legislatori.

Chiunque volesse onorarmi delle sue critiche , cominci dunque dal ben comprender lo scopo a cui è diretta quest' opera, scopo che, ben lontano di diminuire la legittima autorità , servirebbe ad accrescerla , se più che la forza può negli animi la opinione , e se la dolcezza e

l' umanità la giustificano agli occhi di tutti. Le mal intese critiche pubblicate contro questo libro si fondano sù confuse nozioni, e mi obbligano d' interrompere per un momento i miei ragionamenti agl' illuminati lettori, per chiudere una volta per sempre ogni adito agli errori di un timido zelo, o alle calunnie della maligna invidia.

Tre sono le sorgenti dalle quali derivano i principj morali e politici regolatori degli uomini. La rivelazione, la legge na-

turale, le convenzioni fattizie della società. Non vi è paragone tra la prima e le altre per rapporto al principale di lei fine; ma si assomigliano in questo, che conducono tutte tre alla felicità di questa vita mortale. Il considerare i rapporti dell'ultima non è l'escludere i rapporti delle due prime: anzi siccome quelle, benchè divine ed immutabili, furono, per colpa degli uomini, dalle false religioni e dalle arbitrarie nozioni di vizio e di virtù, in mille modi nelle de-

pravate menti loro alterate; così sembra necessario di esaminare separatamente da ogni altra considerazione ciò che nasce dalle pure convenzioni umane o espresse o supposte per la necessità ed utilità comune, idea, in cui ogni setta ed ogni sistema di morale deve necessariamente convenire; e sarà sempre lodevole intrapresa quella, che sforza anche i più pervicaci ed increduli a conformarsi ai principj che spingono gli uomini a vivere in società. Sonovi dun-

que tre distinte classi di virtù e di vizio; religiosa, naturale, e politica. Queste tre classi non devono mai essere in contraddizione fra di loro; ma non tutte le conseguenze e i doveri, che risultano dall' una, risultano dalle altre; non tutto ciò che esige la rivelazione, lo esige la legge naturale; nè tutto ciò, ch' esige questa, lo esige la pura legge sociale: ma egli è importantissimo di separare ciò che risulta da questa convenzione, cioè dagli espressi o taciti patti

degli uomini, perchè tale è il limite di quella forza, che può legittimamente esercitarsi tra uomo e uomo, senza una speciale missione dell' essere supremo. Dunque l'idea della virtù politica può senza taccia chiamarsi variabile; quella della virtù naturale sarebbe sempre limpida e manifesta, se l' imbecillità o le passioni degli uomini non la oscurassero; quella della virtù religiosa è sempre una è costante, perchè rivelata immediatamente da Dio, e da lui conservata.

Sarebbe dunque un errore l' attribuire, a chi parla di convenzioni sociali e delle conseguenze di esse, principj contrarj o alla legge naturale o alla rivelazione, perchè non parla di queste. Sarebbe un errore a chi, parlando di stato di guerra prima dello stato di società, lo prendesse nel senso Hobbesiano, cioè di nessun dovere, e di nessuna obbligazione anteriore, in vece di prenderlo per un fatto, nato dalla corruzione della natura umana, e dalla

mancanza di una sanzione espressa. Sarebbe un errore l' imputare a delitto ad uno scrittore, che considera le emanazioni del patto sociale, di non ammetterle prima del patto istesso.

La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perchè la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana, o sia politica, non essendo che una relazione fra l' azione e lo stato vario della società, può

variare a misura che diventa necessaria o utile alla società quell'azione, nè ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Sì tosto che questi principj, essenzialmente distinti, vengano confusi, non vi è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. Spetta a' teologi lo stabilire i confini del giusto e dell' ingiusto, per ciò che risguarda l' intrinseca malizia o bontà dell' atto; lo stabilire i

rapporti del giusto e dell' ingiusto politico spetta al pubblicista : nè un oggetto può mai pregiudicare all' altro, poichè ognun vede quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio.

Chiunque, lo ripeto, volesse onorarmi delle sue critiche, non cominci dunque dal supporre in me principj distruttori o della virtù o della religione, mentre ho dimostrato tali non essere i miei principj, e in vece di far-

Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perchè non v' ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene ajutino l'eloquenza delle passioni. Che dovremo pensar degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa?

Una conseguenza di queste ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili (se non dalla volontà generale) non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla

forza inevitabile del tempo e delle passioni!

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d'intrigo, che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e realmente temute dai suoi seguaci. Questa è la cagione per cui veggiamo sminuita in europa l'atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni, e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani: vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamano a torto antica semplicità e buona fede; l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione; l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni

INDICE
DEI PARAGRAFI

che si contengono in questo libro.

§. I*NTRODUZIONE*, pag. 1

II. *Origine delle pene. Diritto di punire*, 7

III. *Conseguenze*, 11

IV. *Interpetrazione delle leggi*, 13

V. *Oscurità delle leggi*, 19

VI. *Della cattura*, 22

VII. *Indizj, e forme di giudizj*, 25

VIII. *Dei testimonj*, 30

IX. *Accuse segrete*, 36

X. *Interrogazioni suggestive; deposizioni*, 39

XI. *Dei giuramenti*, 42

XII. *Della tortura*, 44

XIII. *Processi, e prescrizioni*, 57

XIV. *Attentati, complici, impunità*, 64

§. XV. *Dolcezza delle pene*, 68
XVI. *Della pena di morte*, 75
XVII. *Bando, e confiscazioni*, 90
XVIII. *Infamia*, 93
XIX. *Prontezza della pena*, 96
XX. *Certezza ed infallibilità delle pene. Grazie* 101
XXI. *Asìli*, 105
XXII. *Della taglia*, 108
XXIII. *Proporzione fra i delitti e le pene*, 111
XXIV. *Misura dei delitti*, 115
XXV. *Divisione dei delitti*, 119
XXVI. *Delitti di lesa maestà*, 122
XXVII. *Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze*, 123
XXVIII. *Ingiurie*, 128
XXIX. *Dei duelli*, 133
XXX. *Furti*, 135
XXXI. *Contrabbandi*, 137

§. XXXII. *Dei debitori*, 139

XXXIII. *Della tranquillità pubblica*, 145

XXXIV. *Dell' ozio politico*, 147

XXXV. *Del suicidio e dei fuorusciti*, 149

XXXVI. *Delitti di prova difficile*, 156

XXXVII. *Di un genere particolare di delitti*, 162

XXXVIII. *Di qualche sorgente di errori e d' ingiustizie nella legislazione ; e primo, false idee di utilità*, 164

XXXIX. *Dello spirito di famiglia*, 168

XL. *Del fisco*, 174

XLI. *Come si prevengano i delitti*, 177

XLII. *Conclusione*. 190

DEI

DEI DELITTI
E
DELLE PENE.

§. I. INTRODUZIONE.

Gli uomini lasciano per lo più in abbandono i più importanti regolamenti alla giornaliera prudenza, o alla discrezione di quelli, l'interesse de' quali è di opporsi alle più provide leggi che per natura rendono universali i vantaggj, e resistono a quello sforzo, per cui tendono a condensarsi in pochi, riponendo da una parte il colmo della potenza e della felicità, e dall' altra, tutta la debolezza e la miseria: perciò, se non dopo esser passati framezzo mille errori nelle cose

più essenziali alla vita ed alla libertà, dopo una stanchezza di soffrire i mali giunti all' estremo, non s' inducono a rimediare ai disordini che gli opprimono, e a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti, ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Apriamo le istorie, e vedremo che le leggi, che pur sono, o dovrebbon' essere patti di uomini liberi, non sono state, per lo più, che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una multitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista: *la massima felicità divisa nel maggior numero.* Felici sono quelle pochissime nazioni, che non aspettarono che il lento moto delle combinazioni e vi-

cissitudini umane facesse succedere alla estremità de' mali un avviamento al bene, ma ne accelerarono i passaggi intermedj con buone leggi! e merita la gratitudine degli uomini quel filosofo ch' ebbe il coraggio, dall' oscuro e disprezzato suo gabinetto, di gettare nella moltitudine i primi semi, lungamente infruttuosi, delle utili verità.

Si sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fralle diverse nazioni; il commercio si è animato all' aspetto delle verità filosofiche rese comuni colla stampa; e si è accesa fralle nazioni una tacita guerra d' industria, la più umana e la più degna di uomini ragionevoli. Questi sono frutti, che si debbono alla luce di questo secolo. Ma pochissimi hanno esaminata e combattuta la crudeltà delle pene, e l' irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale, e così trascurata in quasi tutta l' Europa; pochissimi, rimontando a' principj generali, annien-

tarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno, con quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso della mal diretta potenza, che ha dato fin' ora un lungo ed autorizzato esempio di fredda atrocità. Eppure i gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati, per delitti o non provati o chimerici; la squallidezza e gli orrori di una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l' incertezza, dovevano scuotere quella sorta di magistrati che guidano le opinioni delle menti umane.

L' immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L' indivisibile verità mi ha sforzato a seguire le tracce luminose di questo grand' uomo, ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi. Me fortunato, se potrò ottenere com' esso i segreti ringraziamenti de-

gli oscuri e pacifici seguaci della ragione, e se potrò inspirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl' interessi della umanità!

Or l' ordine ci condurrebbe ad esaminare e distinguere tutte le differenti sorti di delitti, e la maniera di punirli, se la variabile natura di essi per le diverse circostanze dei secoli e dei luoghi, non ci obbligasse ad un dettaglio immenso e nojoso. Mi basterà indicare i principj più generali, e gli errori più funesti e comuni, per disingannare sì quelli che per un mal inteso amore di libertà vorrebbono introdurre l'anarchia, come coloro che amerebbero ridurre gli uomini ad una claustrale regolarità.

Ma quali saranno le pene convenienti a questi delitti? La morte è ella una pena veramente *utile e necessaria* per la sicurezza, e pel buon' ordine della società? La tortura e i tormenti sono eglino *giusti*, e ottengono eglino il *fine* che si propongono le leggi?

Qual è la miglior maniera di prevenire i delitti ? Le medesime pene sono elleno egualmente utili in tutti i tempi ? Qual' influenza hanno esse su i costumi ?

Questi problemi meritano di essere sciolti con quella precisione geometrica, a cui la nebbia de' sofismi, la seduttrice eloquenza, ed il timido dubbio non possano resistere. Se io non avessi altro merito, che quello di aver presentato il primo all'Italia, con qualche maggior evidenza, ciò che altre nazioni hanno osato scrivere, e cominciano a praticare, io mi stimerei fortunato : ma se sostenendo i diritti degli uomini, e della invincibile verità, contribuissi a strappar dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia o della ignoranza, ugualmente fatali, le benedizioni e le lagrime di un solo innocente nei trasporti della gioja mi consolerebbero del disprezzo degli uomini.

§ II.

Origine delle pene. Diritto di punire.

Non è da sperarsi alcun vantaggio durevole dalla politica morale, s'ella non sia fondata su i sentimenti indelebili dell'uomo. Qualunque legge devii da questi, incontrerà sempre una resistenza contraria, che vince alla fine; in quella maniera che una forza benchè minima, se sia continuamente applicata, vince qualunque violento moto comunicato ad un corpo.

Consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principj fondamentali del vero diritto del sovrano di punire i delitti.

Nessun'uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non esiste che ne' romanzi. Se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe che i patti che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo si fa centro di

tutte le combinazioni del globo.

La moltiplicazione del genere umano, piccola per se stessa, ma di troppo superiore ai mezzi che la sterile ed abbandonata natura offriva per soddisfare ai bisogni, che sempre più s'incrocicchiavano tra di loro, riunì i primi selvaggj. Le prime unioni formarono necessariamente le altre, per resistere alle prime; e così lo stato di guerra trasportossi dall' individuo alle nazioni.

Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall' incertezza di conservarla: essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà, sacrificate al bene di ciascheduno, forma la sovranità di una nazione; ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle. Ma non bastava formare questo deposito, bi-

sognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun' uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri. Vi volevano de' motivi sensibili, che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell' antico Caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro gl' infrattori delle leggi. Dico sensibili motivi, perchè l' esperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principj di condotta, nè si allontana da quel principio universale di dissoluzione che nell' universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi, e che di continuo si affacciano alla mente per contrabilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: nè l' eloquenza, nè le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità, sono bastate a frenare per lun-

go tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

Fu dunque la necessità, che costrinse gli uomini a ceder parte della propria libertà: egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire. Tutto il diritto di più è abuso, e non giustizia; è fatto, non già diritto (1). Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica, sono ingiuste di lor natura; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra

(1) Osservate che la parola *diritto* non è contradittoria alla parola *forza*: ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per *giustizia* io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl' interessi particolari, che senz' esso si scioglierebbono nell' antico stato d' insociabilità.

Bisogna guardarsi di non attaccare a questa

ed inviolabile è la sicurezza, e maggiore la libertà, che il sovrano conserva ai sudditi.

§. III.

Conseguenze.

La prima conseguenza di questi principj, è che le sole leggi possano decretare le pene sù i delitti; e questa autorità non può risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale. Nessun magistrato, che è parte di società, può con giustizia infligger pene contro ad un' altro membro della società medesima. Ma una pena accres-

parola *giustizia* l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, e di un essere esistente: ella è una semplice maniera di concepire degli uomini; maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno: nemmeno intendo quell' altra sorta di giustizia, che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.

ciuta al di là del limite fissato dalle leggi, è una pena ingiusta, più un'altra pena: dunque non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.

La seconda conseguenza è, che il sovrano; che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale; poichè allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l' altra dell' accusato, che la nega: egli è dunque necessario, che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili, e consistano in mere asserzioni, o negazioni, di fatti particolari.

La terza conseguenza è, che quando si provasse che l'atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico ed al fine medesimo d'im-

pedire i delitti, fosse solamente inutile; anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche, che sono l'effetto d'una ragione illuminata che preferisce il comandare ad uomini felici più che a una greggia di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia, ed alla natura del contratto sociale medesimo.

§. IV.

Interpetrazione delle leggi.

QUARTA conseguenza: nemmeno l'autorità d'interpetrare le leggi penali può risedere presso i giudici criminali, per la stessa ragione che non sono legislatori. I giudici non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura di ubbidire; ma le ricevono dalla vivente società, o dal

sovrano rappresentatore di essa, come legittimo depositario dell' attuale risultato della volontà di tutti: le ricevono non come obbligazioni (1) di un' antico giuramento, nullo, perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra; ma come effetti di un tacito o espresso giuramento che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovra-

---

(1) Se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare, per un contratto che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente e il più grande, e il più miserabile frà gli uomini, non altro significa se non che è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero sieno osservati.

La voce *obbligazione* è una di quelle molto più frequenti in morale, che in ogni altra scienza, e che sono un segno abbreviativo di un raziocinio, e non di una idea: cercatene una alla parola *obbligazione*, e non la troverete; fate un raziocinio, e intenderete voi medesimo, e sarete inteso.

no, come vincoli necessarj per frenare e reggere l'intestino fermento degl' interessi particolari. Questa è la fisica e reale autorità delle leggi. Chi sarà dunque il legittimo interpetre della legge? Il sovrano, cioè il depositario delle attuali volontà di tutti; e non il giudice, il di cui ufficio è solo l' esaminare se il tal uomo abbia fatto, o no, un' azione contraria alle leggi.

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev' essere la legge generale; la minore, l' azione conforme, o no, alla legge; la conseguenza, la libertà, o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all' incertezza.

Non vi è cosa più pericolosa di quell' assioma comune, che Bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. Questa verità, che sembra un paradosso alle menti volgari, più percosse da un piccol disordine pre-

sente, che dalle funeste ma rimote conseguenze che nascono da un falso principio radicato in una nazione, mi sembra dimostrata. Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che ad esse arrivano e partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o mal sana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll' offeso, e da tutte quelle minute forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell' animo fluttuante dell' uomo. Quindi veggiamo la sorte di un cittadino cambiarsi spesse volte nel passaggio che fa a diversi tribunali, e le vite de' miserabili essere la vittima dei falsi raziocinj, o dell' attuale fermento de-

gli umori di un giudice, che prende per legittima interpetrazione il vago risultato di tutta quella confusa serie di nozioni, che gli muove la mente. Quindi veggiamo gl' istessi delitti, dallo stesso tribunale puniti diversamente in diversi tempi, per aver consultato non la costante e fissa voce della legge, ma l' errante istabilità delle interpetrazioni.

Un disordine, che nasce dalla rigorosa osservanza della lettera di una legge penale, non è da mettersi in confronto coi disordini che nascono dalla interpetrazione. Un tale momentaneo inconveniente spinge a fare la facile e necessaria correzione alle parole della legge, che sono la cagione dell' incertezza, ma impedisce la fatale licenza di ragionare, da cui nascono le arbitrarie e venali controversie. Quando un codice fisso di leggi che si debbono osservare alla lettera, non lascia al giudice altra incombenza, che di esaminare le azioni de' Cittadini, e giudicarle conformi o diffor-

mi alla legge scritta; quando la norma del giusto o dell' ingiusto, che deve diriger le azioni sì del cittadino ignorante, come del cittadino filosofo, non è un' affare di controversia, ma di fatto: allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli, quanto è minore la distanza fra chi soffre, e chi fa soffrire; più fatali, che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo, e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è la giusta, perchè è lo scopo per cui gli uomini ſtanno in società, che è utile, perchè gli mette nel caso di esattamente calcolare gl' inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d' indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi, e ricalcitrante a' supremi magistrati; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro

nome di virtù la debolezza di cedere alle loro interessate e capricciose opinioni. Questi principj spiaceranno a coloro, che si sono fatti un diritto di trasmettere agl' inferiori i colpi della tirannia che hanno ricevuto dai superiori. Dovrei tutto temere se lo spirito di tirannia fosse componibile collo spirito di lettura.

---

§. V.

Oscurità delle leggi.

Se l' interpetrazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un' altro l' oscurità, che trae seco necessariamente l' interpetrazione; e lo sarà grandissimo, se le leggi sieno scritte in una lingua sconosciuta al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se stesso qual sarebbe l' esito della sua libertà, o de' suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico, un quasi privato e domestico.

Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perchè non v' ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene ajutino l'eloquenza delle passioni. Che dovremo pensar degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa?

Una conseguenza di queste ultime riflessioni è, che senza la scrittura una società non prenderà mai una forma fissa di governo, in cui la forza sia un effetto del tutto, e non delle parti, e in cui le leggi inalterabili (se non dalla volontà generale) non si corrompano passando per la folla degl'interessi privati. L'esperienza e la ragione ci hanno fatto vedere, che la probabilità e la certezza delle tradizioni umane si sminuiscono a misura che si allontanano dalla sorgente. Che se non esiste uno stabile monumento del patto sociale, come resisteranno le leggi alla

forza inevitabile del tempo e delle passioni!

Da ciò veggiamo quanto sia utile la stampa, che rende il pubblico, e non alcuni pochi, depositario delle sante leggi, e quanto abbia dissipato quello spirito tenebroso di cabala e d'intrigo, che sparisce in faccia ai lumi ed alle scienze apparentemente disprezzate e realmente temute dai suoi seguaci. Questa è la cagione per cui veggiamo sminuita in europa l'atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi nostri padri, i quali diventavano a vicenda tiranni, e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del lusso e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani: vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamano a torto antica semplicità e buona fede; l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione; l'avarizia, l'ambizione di pochi tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro e i troni

dei re; gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi; ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.

§. VI.

Della Cattura.

Un errore, non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi, d'imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e il lasciare impunito un'amico ad onta degl' indizj più forti di reità. La prigionìa è una pena che per neceſſità deve, a differenza di ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto: ma questo carattere distintivo non le toglie l'altro essenziale,

cioè, che la sola legge determini i casi nei quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gl' indizj di un delitto, che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione, quella di un compagno del delitto, le minacce, e la costante inimicizia coll' offeso, il corpo del delitto, e simili indizj, sono prove bastanti per catturare un cittadino. Ma queste prove devono stabilirsi dalla legge, e non dai giudici, i decreti de' quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l' umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl' inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d' indizj sempre più deboli per catturare. Un

uomo accusato di un delitto, carcerato, ed assoluto, non dovrebbe portar seco nota alcuna d'infamia. Quanti romani accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti, e di magistrature onorati! ma per qual ragione è così diverso ai tempi nostri l'esito di un innocente? perchè sembra che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione degli uomini, prevalga l'idea della forza, e della prepotenza, a quella della giustizia; perchè si gettano confusi nello stesso carcer segreto, gli accusati, e i convinti; perchè la prigione è piuttosto un supplizio, che una custodia del reo, e perchè la forza interna tutrice delle leggi è separata dalla esterna difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbon essere. Così la prima sarebbe per mezzo del comune appoggio delle leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata potestà; e la gloria, che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare

militare toglierebbero l'infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutti i popolari sentimenti; ed è provato dall'essere le prigioni militari nella comune opinione non così infamanti come le forensi. Durano ancora nel popolo, ne' costumi, e nelle leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni, le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri.

§. VII.

Indizj, e forme di giudizi.

Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl'indizj di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizj non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi, che farebbero

mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta nè sminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l'una dall' altra, cioè quando gl' indizj si provano altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull' altra. Io parlo di probabilità in materia di delitti, che per meritar pena debbono esser certi: ma svanirà il paradosso per chi considera che rigorosamente la certezza morale non è che una probabilità, ma probabilità tale che è chiamata certezza, perchè ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, ed anteriore ad ogni speculazione. La certezza che si richiede per accertare

un uomo reo, è dunque quella che determina ogni uomo nelle operazioni più importanti della vita. Possono distinguersi le prove di un reato in perfette, ed in imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo: chiamo imperfette quelle che non la escludono. Delle prime, anche una sola è sufficiente per la condanna: delle seconde, tante son necessarie quante bastino a formarne una perfetta; vale a dire che, se per ciascuna di queste in particolare è possibile che uno non sia reo, per l'unione loro nel medesimo soggetto è impossibile che non lo sia. Notisi che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia a dovère, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il concepirla che l'esattamente definirla. Perciò io credo ottima legge quella, che stabilisce assessori al giudice principale, presi dalla sorte, e non dalla scelta; perchè in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per

sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi sieno chiare e precise, l'officio di un giudice non consiste in altro che di accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il resultato è necessario chiarezza e precisione; per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio adottato da' suoi studj. Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella, che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari: perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità con cui l'uomo fortunato guarda l'infelice, e quello sdegno con cui l'inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto

sia un'offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbono essere, metà pari del reo, metà pari dell'offeso: così essendo bilanciato ogn' interesse privato, che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli è ancora conforme alla giustizia, che il reo escluder possa, fino ad un certo segno, coloro che gli sono sospetti; e ciò concessogli senza difficoltà per alcun tempo, sembrerà quasi che il reo si condanni da se stesso.

Pubblici siano i giudizj, e pubbliche le prove del reato, perchè l'opinione, che è forse il solo cimento della società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, perchè il popolo dica, noi non siamo schiavi, e siamo difesi; sentimento che inspira coraggio, e che equivale ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri interessi.

Io non accennerò altri dettagli e cautele, che richiedono simili istituzioni: niente avrei detto, se fosse necessario dir tutto.

§. VIII.

Dei testimonj.

EGLI è un punto considerabile in ogni buona legislazione il determinare esattamente la credibilità dei testimonj, e le prove del reato. Ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le di cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può essere testimonio. La vera misura della di lui credibilità non è che l' interesse ch' egli ha di dire o non dire il vero: onde appare frivolo il motivo della debolezza nelle donne, puerile l' applicazione degli effettj della morte reale alla civile nei condannati, ed incoerente la nota d' infamia negl' infami; quando non abbiano alcun interesse di mentire.

Fra gli altri abusi della grammatica, i quali non hanno poco influito su gli affari umani, è notabile quello, che

rende nulla ed inefficace la deposizione di un reo già condannato. Egli è morto civilmente, dicono gravemente i peripatetici giureconsulti, e un morto non è capace di alcuna azione. Per sostenere questa vana metafora molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione se la verità dovesse cedere alle formule giudiziali. Purchè le deposizioni di un reo condannato non arrivino ad un segno che fermino il corso della giustizia, perchè non dovrassi concedere, anche dopo la condanna, e all' estrema miseria del reo, e agl' interessi della verità, uno spazio congruo, talchè adducendo egli cose nuove che cangino la natura del fatto, possa giustificar se, od' altrui, con un nuovo giudizio? Le formalità e le cerimonie sono necessarie nell' amministrazione della giustizia; sì perche niente lasciano all' arbitrio dell' amministratore; sì perchè danno idea al popolo di un giudizio non tumultuario ed interessato, ma stabile e regolare;

sì perchè su gli uomini imitatori e schiavi dell' abitudine fanno più efficace impressione le sensazioni, che i raziocinj: ma queste senza un fatale pericolo non possono mai dalla legge fissarsi in maniera che nuocano alla verità, la quale, per essere o troppo semplice o troppo composta, ha bisogno di qualche esterna pompa, che le concilj il popolo ignorante.

La credibilità dunque di un testimonio deve sminuirsi a proporzione dell' odio o dell' amicizia, o delle strette relazioni che passano tra lui e il reo. Più di un testimonio è necessario, perchè fintanto che uno asserisce, e l' altro nega, niente vi è di certo, e prevale il diritto che ciascuno ha di esser creduto innocente. La credibilità di un testimonio diviene tanto sensibilmente minore, quanto più cresce l' atrocità di un delitto (1) o l' inverisimi-

(1) Presso i criminalisti la credibilità di un testimonio diventa tanto maggiore, quanto più il delitto è atroce. Ecco il ferreo assioma

glianza delle circostanze. Tali sono per esempio la magìa, e le azioni gratuitamente crudeli. Egli è più probabile che più uomini mentiscano nella prima accusa, perchè è più facile che si combini in più uomini o l' illusione della ignoranza o l' odio persecutore, di quello che un uomo eserciti una potestà che Dio o non ha dato o ha tolto ad ogni essere creato: parimente nella seconda, perchè l'uomo non è crudele che a proporzione del proprio interesse, dell'odio, o del timore concepito. Non v' è propriamente alcun sentimento superfluo nell' uomo; egli è sempre proporzionale al risultato delle impressioni fatte su i sensi. Parimente la credibilità di un testimonio può essere alcune volte sminuita, quando egli sia membro di alcuna società privata, di cui gli usi e le massime sieno, o non ben conosciute, o

---

dettato dalla più crudele imbecillità: *In atrocissimis, leviores conjecturæ sufficiunt, & licet judici jura transgredi.* Traduciamolo

diverse dalle pubbliche. Un tal uomo ha non solo le proprie, ma le altrui passioni.

Finalmente è quasi nulla la credibi-

---

in volgare, e gli europei veggano uno de' moltissimi ed egualmente irragionevoli dettami di coloro, ai quali, senza quasi saperlo, sono soggetti: *negli atrocissimi delitti, cioè nei meno probabili, le più leggere congetture bastano, ed è lecito al giudice di oltrepassare il diritto.* I prattici assurdi della legislazione sono sovente prodotti dal timore, sorgente principale delle contradizioni umane. I legislatori (tali sono i giureconsulti autorizzati dalla morte a decidere di tutto, e a divenire, di scrittori interessati e venali, arbitri e legislatori delle fortune degli uomini) impauriti per la condanna di qualche innocente, caricarono la giurisprudenza di soverchie formalità ed eccezioni, la esatta osservanza delle quali farebbe sedere l'anarchia impunita sul trono della giustizia: impauriti per alcuni delitti atroci e difficili a provare, si credettero in necessità di sormontare le medesime formalità da essi stabilite: e così or con despotica impazienza, or con donnesca trepidazione, trasformarono i gravi giudizj in una specie di giuoco, in cui l'azzardo ed il raggiro fanno la principale figura.

lità di un testimonio quando si faccia delle parole un delitto; poichè il tuono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che siègue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un' uomo, che è quasi impossibile il ripeterle quali precisamente furono dette. Di più, le azioni violente e fuori dell' uso ordinario, quali sono i veri delitti, lasciano traccia di se nella moltitudine delle circostanze, e negli effetti che ne derivano; di queste quanto maggior numero di circostanze si adducono in prova, tanto maggiori mezzi si somministrano al reo di giustificarsi: ma le parole non rimangono che nella memoria, per lo più infedele, e spesso sedotta, degli ascoltanti. Egli è adunque di gran lunga più facile una calunnia sulle parole, che sulle azioni di un uomo.

§. IX.

Accuse segrete.

EVIDENTI, ma consagrati disordini, e in molte nazioni resi necessarj per la debolezza della costituzione, sono le accuse segrete. Un tal costume rende gli uomini mendaci e coperti. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico: gli uomini allora si avvezzano a mascherare i proprj sentimenti, e coll' uso di nasconderli altrui, arrivano finalmente a nasconderli a loro medesimi. Infelici gli uomini quando son giunti a questo segno! Senza principj chiari ed immobili che li guidino, errano smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni, sempre occupati a salvarsi dai mostri che li minacciano; passano il momento presente sempre amareggiato dalla incertezza del futuro; privi dei durevoli piaceri della tranquillità e sicurezza, appena alcuni

pochi di essi, sparsi qua e là nella trista loro vita, con fretta e con disordine divorati, li consolano di esser vissuti. E di questi uomini faremo noi gl'intrepidi soldati difensori della patria e del trono? e tra questi troveremo gl' incorrotti magistrati che, con libera e patriottica eloquenza, sostengano e sviluppino i veri interessi del sovrano; che portino al trono, coi tributi, l' amore e le benedizioni di tutti i ceti d'uomini, e da questo rendano ai palagi ed alle capanne, la pace, la sicurezza, e l' industriosa speranza di migliorare la sorte, utile fermento e vita degli stati?

Chi può difendersi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il segreto? Qual sorte di governo è mai quello, in cui chi regge sospetta in ogni suo suddito un nemico, ed è costretto per cercare il pubblico riposo di toglierlo a ciascuno?

Quali sono i motivi con cui si giustificano le accuse e le pene segrete? La salute pubblica, la sicurezza, e il

mantenimento della forma di governo? Ma quale strana costituzione è quella, in cui chi ha per se la forza, e l'opinione più efficace di essa, teme di ogni cittadino! L'indennità dell' accusatore? Le leggi dunque non lo difendono abbastanza; e vi saranno dei sudditi più forti del sovrano! L'infamia del delatore? Dunque si autorizza la calunnia segreta, e si punisce la pubblica! La natura del delitto? Se le azioni indifferenti, se anche le utili al pubblico, si chiamano delitti; le accuse e i giudizj non sono mai abbastanza segreti. Vi possono essere delitti, cioè pubbliche offese, e che nel medesimo tempo non sia interesse di tutti la pubblicità dell' esempio, cioè quella del giudizio? Io rispetto ogni governo, e non parlo di alcuno in particolare. Tale è qualche volta la natura delle circostanze, che può credersi l'estrema ruina il togliere un male, allor quando ei sia inerente al sistema di una nazione. Ma se avessi a dettar nuove leggi in qualche an-

golo abbandonato dell' universo, prima di autorizzare un tale costume la mano mi tremerebbe, e avrei tutta la posterità dinanzi agli occhj.

È già stato detto dal Signor di Montesquieu, che le pubbliche accuse sono più conformi alla repubblica, dove il pubblico bene formar dovrebbe la prima passione de' cittadini, che nelle monarchie, dove questo sentimento è debolissimo per la natura medesima del governo, e dove è ottimo stabilimento il destinare de' commissarj, che in nome pubblico accusino gl' infrattori delle leggi. Ma ogni governo, e repubblicano e monarchico, deve al calunniatore dare la pena che toccherebbe all' accusato se fosse reo.

---

§. X.

Interrogazioni suggestive, Deposizioni.

Le nostre leggi proscrivono le interrogazioni suggestive in un processo: quelle cioè, secondo i Dottori, che

interrogano della specie, dovendo interrogar del genere nelle circostanze di un delitto: quelle interrogazioni, cioè, che avendo un'immediata connessione col delitto, suggeriscono al reo una immediata risposta. Le interrogazioni, secondo i criminalisti, devono, per dir così, inviluppare spiralmente il fatto, ma non andare giammai per diritta linea a quello. I motivi di questo metodo sono, o per non suggerire al reo una risposta che lo metta al cospetto dell' accusa, o forse, perchè sembra contro la natura stessa che un reo si accusi immediatamente da se. Qualunque sia di questi due motivi, è rimarcabile la contradizione delle leggi, che unitamente a tale consuetudine autorizzano la tortura: imperocchè qual' interrogazione più suggestiva, del dolore? Il primo motivo si verifica nella tortura, perchè il dolore suggerirà al robusto una ostinata taciturnità, onde cambiare la maggior pena colla minore; ed al debole suggerirà la confessione, onde liberarsi

dal tormento presente, più efficace per allora che non il dolore avvenire. Il secondo motivo è ad evidenza lo stesso, perchè se una interrogazione speciale fa, contro il diritto di natura, confessare un reo, gli spasimi lo faranno molto più facilmente. Ma gli uomini più dalla differenza de' nomi si regolano, che da quella delle cose.

Finalmente, colui che nell' esame si ostinasse di rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi che siano da quelle intimate, perche gli uomini non deludano così la necessità dell' esempio che devono al pubblico. Non è necessaria questa pena, quando sia fuori di dubbio che un tal accusato abbia commesso un tal delitto, talchè le interrogazioni sieno inutili; nell' istessa maniera che è inutile la confessione del delitto, quando altre prove ne giustificano la reità. Quest' ultimo caso è il più ordinario, perchè l' esperienza fa vedere che nella maggior parte de' processi i rei sono negativi.

§. X I.

Dei giuramenti.

Una contradizione fralle leggi e i sentimenti naturali all' uomo, nasce dai giuramenti che si esigono dal reo, acciocchè sia un uomo veridico quando ha il massimo interesse di esser bugiardo; quasi che l' uomo potesse giurar da dovero di contribuire alla propria distruzione; quasi che la religione non tacesse nella maggior parte degli uomini, quando parla l' interesse. L' esperienza di tutti i secoli ha fatto vedere ch' essi hanno più d' ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del cielo. E per qual motivo gli scellerati la rispetteranno, se gli uomini stimati più saggi l' hanno sovente violata? Troppo deboli, perchè troppo remoti dai sensi, sono per il maggior numero i motivi che la religione contrappone al tumulto del timore, ed all' amor della vita. Gli affari del

cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani: e perchè comprometter gli uni cogli altri? e perchè metter l' uomo nella terribile contradizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria ruina? talchè la legge che obbliga ad un tal giuramento, comanda o di essere cattivo cristiano, o martire. Il giuramento diviene a poco a poco una semplice formalità, distruggendosi in questa maniera la forza dei sentimenti di religione, unico pegno dell' onestà della maggior parte degli uomini. Quanto sieno inutili i giuramenti, lo ha fatto vedere l' esperienza, perchè ciascun giudice mi può essere testimonio, che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo: lo fa vedere la ragione, che dichiara inutili, e per conseguenza dannose, tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell' uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono

immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi li corrode, e li scava insensibilmente.

---

§. XII.

Della Tortura.

UNA crudeltà, consagrata dall' uso nella maggior parte delle nazioni, è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d' infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi reo, prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch' egli abbia violati i patti coi quali

gli fu accordata. Quale è dunque il diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto. Se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo: se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perchè tale è, secondo le leggi, un uomo, i di cui delitti non sono provati.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell' uso esercita su i rei e su gl' innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non rimanga impunito; ma è inutile che si sveli chi abbia commesso un delitto che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v' è rimedio, non può esser punito dalla società politi-

ca, che in quanto influisce su gli altri colla lusinga della impunità. Se egli è vero, che sia maggiore il numero degli uomini che o per timore o per virtù rispettano le leggi, che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto più, quanto è maggiore la probabilità, che un uomo, a dati uguali, le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Ma io aggiungo di più, ch' egli è un voler confondere tutti i rapporti, l' esigere che un uomo sia, nello stesso tempo, accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. La legge, che ordina la tortura, è una legge che dice: „ Uomini, „ resistete al dolore; e se la natura „ ha creato in voi uno inestinguibile „ amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, „ io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi

» stessi, e vi comando di accusare
» voi medesimi, dicendo la verità
» anche fra gli strappamenti dei mus-
» coli e gli slogamenti delle ossa. «

Quèsto infame crociuolo della ve-
rità è un monumento ancora esistente
dell' antica e selvaggia legislazione,
quando erano chiamati *giudizj di Dio*
le prove del fuoco e dell' acqua bol-
lente, e l' incerta sorte delle armi;
quasi che gli anelli dell' eterna catena
che è nel seno della prima cagione,
dovessero, ad ogni momento, essere
disordinati e sconnessi pe' frivoli sta-
bilimenti umani. La sola differenza
che passa fralla tortura e le prove
del fuoco e dell' acqua bollente, è,
che l' esito della prima sembra di-
pendere dalla volontà del reo, e quello
delle seconde, da un fatto puramente
fisico ed estrinseco. Ma questa diffe-
renza è solo apparente, e non reale:
è così poco libero il dire adesso la
verità frà gli spasimi e gli strazj,
quanto lo era allora l' impedire senza
frode gli effetti del fuoco e dell' ac-

qua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci altra libertà al torturato, che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è così necessaria, come le impressioni del fuoco o dell' acqua: allora l' innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarla.

Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un Cannibale, che i Romani, barbari anch' essi per più di un titolo, riserbavano

bavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù. Di due uomini ugualmente innocenti, o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato, in virtù di questo esatto raziocinio » Io, giudice, doveva trovar» vi rei di un tal delitto: tu, vigoroso, » hai saputo resistere al dolore, e pe» rò ti assolvo: tu, debole, vi hai ce» duto, e però ti condanno. Sento » che la confessione strappata fra i » tormenti non avrebbe alcuna forza; » ma io vi tormenterò di nuovo, se » non confermerete ciò che avete con» fessato. «

L' esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza, e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: Data la forza dei muscoli, e la sensibilità delle fibre di un innocente, trovare il grado di dolore, che lo

farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità: ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisonomia di un uomo tranquillo; molto meno scuoprirassi in un uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, pei quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso.

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall' uso della tortura, è che l' innocente è posto in peggior condizione del reo: perchè se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perchè, o confessa il delitto, ed è condannato; o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita. Ma il reo ha un caso favorevole per se, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere

assoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l' innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

Questà verità è finalmente sentita, benchè confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura, se non è confermata con giuramento dopo cessata quella: ma se il reo non conferma il delitto, è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio, che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice.

È superfluo di raddoppiare il lume, citando gl' innumerabili esempj d' innocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura; non vi è nazione, non vi è età, che non citi i suoi: ma nè gli uomini si cangiano, nè cavano conseguenze. Non vi è uomo, che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura che

con segrete e confuse vòci a se lo chiama; l' uso, il tiranno delle menti, lo rispinge e lo spaventa.

Il secondo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contradizione. Quasi che il timor della pena, l' incertezza del giudizio, l' apparato, e la maestà del giudice, l' ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati e agl' innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione, e l' innocente che teme, e il reo che cerca di salvarsi! quasi che le contraddizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell' animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall' imminente pericolo!

3°. Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è per altri delitti fuori di quelli di cui è accusato. Il che equivale a questo raziocinio: » Tu sei reo » di un delitto, dunque è possibile » che lo sii di cent' altri: questo dub- » bio mi pesa; voglio accertarmene

» col mio criterio di verità. Le leggi
» ti tormentano, perchè sei reo, per-
» chè puoi esser reo, perchè voglio
» che tu sii reo. «

4°. La tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto. Ma, se è dimostrato ch' ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l' uomo, che accusa se stesso, non accusi più facilmente gli altri! È egli giusto il tormentare gli uomini per l' altrui delitto? Non si scuopriranno i complici, dall' esame de' testimonj, dall' esame del reo, dalle prove, e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell' accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno: l' incertezza della loro sorte gli condanna da se sola all' esilio, e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che

è nelle forze, ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuovere col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

5°. Un altro ridicolo motivo della tortura, è la purgazione dell'infamia; cioè, che un uomo giudicato infame dalle leggi debba confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Questo abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia che è un mero rapporto morale. È egli forse un crociuolo? e l'infamia è forse un corpo misto impuro? Ma l'infamia è un sentimento non soggetto nè alle leggi, nè alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perchè gli assurdi stessi, che sono da una nazione intera adottati, hanno sem-

pre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest' uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le azioni, e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall' umana debolezza, e che non hanno meritata l'ira eterna dell' Ente supremo, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate: ora l'infamia è una macchia civile; e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perchè gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile, che è l'infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perchè nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sagramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della rivelazione: e siccome questi

sono i soli che sussistono nei tempi d' ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni, e ne fa le più assurde e lontane applicazioni.

Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura, che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità: sono adottate dall' Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempj di virtù e di coraggio, non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia; abolita da uno de' più saggi monarchi dell' europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle

leggi degli eserciti, composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perciò doversene più d' ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell' uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue, il più umano metodo di giudicare.

---

§. XIII.

Processi, e prescrizioni.

CONOSCIUTE le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e i mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de' principali freni dei delitti. Un mal inteso amore dell' umanità sembra contrario a questa brevità di tempo: ma svanirà ogni dubbio se si rifletta che i pericoli

dell' innocenza crescono coi difetti della legislazione.

Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo, che alle prove dei delitti; e il giudice diverrebbe legislatore, se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga: ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l'incertezza della sorte di un cittadino, perchè l'oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l'esempio della impunità, e rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennare questi principj, perchè non può fissarsi un tempo preciso, che per una data legislazione, e nelle date circostanze di una società. Aggiungerò solamente che, provata l'utilità delle pene mo-

derate in una nazione, le leggi, che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nella esatta proporzione dell' atrocità de' delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell' esame, e crescere quello della prescrizione: il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene eguali a delitti diseguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea, distinguo due classi di delitti. La prima è quella dei delitti atroci; e questa comincia dall' omicidio, e comprende tutte le ulteriori scellerag-

gini. La seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura: la sicurezza dei beni è un diritto di società. Il numero de' motivi che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de' motivi che, per la naturale avidità di esser felici, gli spingono a violare un diritto che non trovano ne' loro cuori, ma nelle convenzioni della società. La massima differenza di probabilità di queste due classi, esige che si regolino con diversi principj. Nei delitti più atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell' esame per l'accrescimento della probabilità dell' innocenza del reo; e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza dell' innocenza o reità di un uomo dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce colla atrocità del delitto. Ma nei delitti

minori, scemandosi la probabilità del reo, deve crescere il tempo dell' esame; e scemandosi il danno dell' impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tale distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell' impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi che un accusato, di cui non consti nè l' innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizj indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento, che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza e la libertà de' sudditi, essendo troppo facile che l' una non sia favorita a spese dell' altra, cosicchè questi due beni, che formano l' inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non sieno protetti e custoditi, l' uno dall' aperto o

mascherato dispotismo, l' altro dalla turbolenta popolare anarchia.

Vi sono alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi; e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità della innocenza, ed il danno della impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principj diversi dal pericolo dell' impunità, il tempo dell' esame e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente. Eppure gli adulterj, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli che, secondo i principj ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le *quasi prove*, *le semiprove* (quasi che un uomo potesse essere seminnocente, o semireo, cioè semipunibile, e semiassolvibile), dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell' accusato, nei testimonj, e per fino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza

insegnano alcuni dottori, che si danno ai giudici per norma e per legge.

In vista di questi principj strano parrà, a chi non riflette che la ragione non è quasi mai stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli de' quali l' improbabilità è maggiore, sieno provati dalle congietture e dalle prove più deboli ed equivoche; quasi che le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasi che di condannare un innocente non vi sia tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell' innocenza supera quella del reato.

Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore necessario egualmente per li grandi delitti, che per le grandi virtù: per cui pare che gli uni vadan sempre contemporanei colle altre, in quelle nazioni che più si sostengono per l' attività del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa

loro, o la costante bontà delle leggi. In queste, le passioni indebolite sembran più atte a mantenere che a migliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.

---

§. XIV.

Attentati, Complici, Impunità.

PERCHÈ le leggi non puniscono l'intenzione, non è però che un delitto, che cominci con qualche azione che manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore della dovuta all' esecuzione medesima del delitto. L'importanza di prevenire un attentato autorizza una pena: ma siccome tra l'attentato e l' esecuzione vi può essere un intervallo; così la pena maggiore riserbata al delitto consumato può dar luogo al pentimento. Lo stesso

dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione. Quando più uomini si uniscono in un rischio, quanto egli sarà più grande, tanto più cercheranno che sia uguale per tutti: sarà dunque più difficile trovare chi si contenti d'esserne l'esecutore, correndo un rischio maggiore degli altri complici. La sola eccezione sarebbe nel caso che all' esecutore fosse fissato un premio: avendo egli allora un compenso pel maggior rischio, la pena dovrebbe essere eguale. Tali riflessioni sembreran troppo metafisiche a chi non rifletterà essere utilissimo che le leggi procurino meno motivi di accordo che sia possibile tra i compagni di un delitto.

Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto, che paleserà i suoi compagni. Un tale spediente ha i suoi inconvenienti e i suoi vantaggi. Gl' inconvenienti sono, che la nazione autorizza il tradimento,

detestabile ancora fra gli scellerati: perchè sono meno fatali ad una nazione i delitti di coraggio, che quelli di viltà; perchè il primo non è frequente, perchè non aspetta che una forza benefica e direttrice che lo faccia cospirare al ben pubblico; e la seconda è più comune, e contagiosa, e sempre più si concentra in se stessa. Di più il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'ajuto di chi l'offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e di cui essendo palesi gli effetti, ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo: di più si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico, è probabile che manchi al privato. Sembrerebbemi che una legge generale, che promettesse l'impunità al complice palesatore di qualunque delitto, fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare; perchè così preverrebbe le unioni, col reci-

proco timore che ciascun complice avrebbe di non espor che se medesimo; il tribunale non renderebbe audaci gli scellerati, che veggono in un caso particolare chiesto il loro soccorso. Una tal legge però dovrebbe accompagnare l' impunità col bando del delatore.... Ma in vano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento, autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione. Qual esempio alla nazione sarebbe poi, se si mancasse alla impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplizio, ad onta della fede pubblica, chi ha corrisposto all' invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali esempj, e perciò rari non sono coloro che non hanno di una nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni; freddi ed insen-

sibili a tutto ciò che forma la delizia delle anime tenere e sublimi, eccitano con imperturbabile sagacità i sentimenti più cari, e le passioni più violenti, sì tosto che le veggono utili al loro fine, tasteggiando gli animi, come i musici gli stromenti.

§. XV.

Dolcezza delle Pene.

DALLA semplice considerazione delle verità fin quì esposte, egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà, stromento del furore e del fanatismo, o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non retrocede, le azioni già con-

sumate? Il fine dunque non è altro, che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque, e quel metodo d'infliggerle deve esser prescelto, che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole su gli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo.

Chi, nel legger le storie, non si raccapriccia d'orrore pe' barbari ed inutili tormenti che da uomini, che si chiamavano savj, furono con freddo animo inventati ed eseguiti? Chi può non sentirsi fremere tutta la parte la più sensibile, nel vedere migliaja d'infelici, che la miseria, o voluta o tollerata dalle leggi che hanno sempre favorito i pochi ed oltraggiato i molti, trasse ad un disperato ritorno nel primo stato di natura, o accusati di delitti impossibili e fabricati dalla timida ignoranza, o rei non d'altro, che di esser fedeli ai propri principj, da uomini dotati dei

medesimi sensi e per conseguenza delle medesime passioni, con meditate formalità e con lente torture lacerati, giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine?

L'atrocità stessa della pena fa che si ardisca tanto di più per ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti per fuggir la pena di un solo. I paesi e i tempi dei più atroci supplizj furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni: poichè il medesimo spirito di ferocia, che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario; sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi che ubbidivano; nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.

A misura che i supplizj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incalliscono; e la forza sem-

pre viva delle passioni fa che dopo cent' anni di crudeli supplizj, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionìa. Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto; e in questo eccesso di male dev' essere calcolata l'infallibilità della pena, e la perdita del bene che il delitto produrrebbe: tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico.

Gli uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali che conoscono, e non su quelli che ignorano. Si suppongano due nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell' altra la ruota: io dico che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena, quanto la seconda della sua; e se vi è una ragione di trasportar nella prima le pene maggiori della seconda, l'istessa ragione servirebbe per accrescere le

pene di quest' ultima, passando insensibilmente dalla ruota ai tormenti più lenti e più studiati, e sino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai tiranni.

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è si facile il serbare la proporzione essenziale tra il delitto e la pena, perchè quantunque un' industriosa crudeltà ne abbia variate moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell' ultima forza, a cui è limitata l' organizzazione e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe a' delitti più dannosi e più atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d' uopo per prevenirli. L' altra conseguenza è, che l' impunità stessa nasce dall' atrocità dei supplizj. Gli uomini sono racchiusi fra certi limiti, sì nel bene, come nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità, non può

essere che un passaggero furore, ma non mai un sistema costante, quali debbono essere le leggi; che se veramente son crudeli, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce dalle leggi medesime.

Conchiudo con questa riflessione, che la grandezza delle pene dev' essere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili devono essere le impressioni su gli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio: vi vuole il fulmine per abbattere un feroce leone, che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità; e crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione.

§. XVI.

Della pena di morte.

Questa inutile prodigalità di supplizj, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la pena di morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità, e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno. Esse rappresentano la volontà generale, che è l' aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l' arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sagrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutt' i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal prin-

cipio coll' altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? Ei doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera.

Non è dunque la pena di morte un *diritto*, mentre ho dimostrato che tale esser non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell' umanità.

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell' anarchia, quando i disordini stessi ten-

gono luogo di leggi. Ma, durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione sieno riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza, e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutt' i secoli, nei quali l'ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini determinati dall' offendere la società, quando l'esempio dei cittadini romani, e vent' anni di regno dell' imperatrice Elisabetta di Moscovia (nei quali diede ai padri dei popoli quest' illustre esempio, che equivale

almeno a molte conquiste comprate col sangue dei figli della patria), non persuadessero gli uomini, a cui il linguaggio della ragione è sempre sospetto, ed efficace quello dell' autorità, basta consultare la natura dell' uomo per sentire la verità della mia asserzione.

Non è l'intensione della pena, che fa il maggior effetto sull' animo umano, ma l' estensione di essa; perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni, che da un forte ma passaggero movimento. L' impero dell' abitudine è universale sopra ogni essere che sente: e come l'uomo parla, e cammina, e procacciasi i suoi bisogni col di lei ajuto; così l' idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passaggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di

servigio ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell' efficace, perchè spessissimo ripetuto ritorno sopra di noi medesimi, « io stesso sarò ridotto a « così lunga e misera condizione, « se commetterò simili misfatti » è assai più possente, che non l' idea della morte che gli uomini veggon sempre in una oscura lontananza.

La pena di morte fa un impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all' uomo anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo; e però sono atte a fare quelle rivoluzioni, che di uomini comuni ne fanno o dei Persiani o dei Lacedemoni. Ma in un libero e tranquillo governo le impressioni debbono essere più frequenti che forti.

La pena di morte diviene uno

spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni. Ambidue questi sentimenti occupano più l' animo degli spettatori, che non il salutare terrore che la legge pretende ispirare. Ma nelle pene moderate e continue, il sentimento dominante è l' ultimo, perchè è il solo. Il limite, che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene, sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell' animo degli spettatori d' un supplizio più fatto per essi, che per il reo.

Perchè una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d' intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti: ora non vi è alcuno che, riflettendovi, sceglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà, per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l' intensione della pena di schiavitù perpetua, sostituita alla pena

di morte, ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato. Aggiungo, che ha di più. Moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità che quasi sempre accompagna l' uomo al di là dalla tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere, o di uscir di miseria: ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro; il disperato non finisce i suoi mali, ma li comincia.

L' animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi ma passaggeri dolori, che al tempo ed alla incessante noja: perchè egli può, per dir così, condensar tutto se stesso per un momento, per respinger i primi; ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio, che si da alla nazione, suppone un delitto; nella

pena di schiavitù perpetua un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempj. E se egli è importante che gli uomini veggano spesso il poter delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra di loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti; dunque perchè questo supplizio sia utile, bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, ciò che sia utile, e non utile nel medesimo tempo. Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò, che sommando tutt' i momenti infelici della schiavitù, lo sarà forse anche di più: ma questi sono sparsi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento. Ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre: perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici; ed il secondo è dalla infelicità del momento presente

distratto dalla futura. Tutt' i mali s' ingrandiscono nella immaginazione, e chi soffre trova de' ripieghi e delle consolazioni non conosciute e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice.

Ecco, presso a poco, il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro freno per non violare le leggi, che la forca o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un' arte che si apprende colla educazione: ma perchè un ladro non spiegherebbe bene i suoi principj, non perciò essi agiscono meno. » Quali sono queste » leggi che io debbo rispettare, che » lasciano un così grande intervallo » tra me e il ricco? Egli mi nega » un soldo che gli domando, e si » scusa col comandarmi un travaglio » che non conosce. Chi ha fatte » queste leggi? uomini ricchi e po- » tenti, che non si sono mai degnati » visitare le squallide capanne del

» povero, che non hanno mai di-
» viso un ammuffato pane fralle inno-
» centi grida degli affamati figliuoli,
» e le lacrime della moglie. Rompia-
» mo questi legami fatali alla mag-
» gior parte, ed utili ad alcuni po-
» chi ed indolenti tiranni; attacchia-
» mo l'ingiustizia nella sua sorgente.
» Ritornerò nel mio stato d'indi-
» pendenza naturale; vivrò libero
» e felice per qualche tempo coi frutti
» del mio coraggio e della mia in-
» dustria. Verrà forse il giorno del
» dolore e del pentimento, ma sarà
» breve questo tempo, ed avrò un
» giorno di stento per molti anni di
» libertà e di piaceri. Re di un pic-
» ciol numero, correggerò gli errori
» della fortuna, e vedrò questi ti-
» ranni impallidire e palpitare alla
» presenza di colui, che con un in-
» sultante fasto posponevano ai loro
» cavalli, ai loro cani. « Allora la re-
ligione si affaccia alla mente dello
scellerato che abusa di tutto, e pre-
sentandogli un facile pentimento ed

una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l'orrore di quell' ultima catastrofe.

Ma colui, che si vede avanti agli occhi un gran numero d'anni, o anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitù e nel dolore, in faccia a' suoi concittadini, co' quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò colla incertezza dell' esito de' suoi delitti, colla brevità del tempo in cui ne goderebbe i frutti. L' esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplizio che lo indurisce più che non lo corregge.

Non è utile la pena di morte, per l' esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra, hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomi-

ni non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l' espressione della pubblica volontà, che deteſtano e puniscono l' omicidio, ne commettano uno esse medesime, e che per allontanare i cittadini dall' assassinio, ne ordinino un pubblico. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti, e quelle condizioni, che tutti vorrebbono osservare e proporre, mentre tace la voce, sempre ascoltata, dell' interesse privato, o si combina con quello del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d'indignazione e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico, lo stromento necessario alla pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori. Qual è dunque

l' origine di questa contraddizione? e perchè è indelebile negli uomini questo sentimento, ad onta della ragione? Perchè gli uomini, nel più secreto dei loro animi, parte che più d' ogni altra conserva ancor la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non esser la vita propria in potestà di alcuno, fuori che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l' universo.

Che debbon pensare gli uomini nel vedere i savj magistrati e i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità fanno strascinare con lento apparato un reo alla morte; e mentre un misero spasima nelle ultime angosce, aspettando il colpo fatale, passa il giudice con insensibile freddezza, e forse anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i commodi e i piaceri della vita? Ah, diranno essi » queste leggi non sono che i » pretesti della forza; e le meditate » e crudeli formalità della giustizia

» non sono che un linguaggio di con-
» venzione, per immolarci con mag-
» gior sicurezza, come vittime des-
» tinate in sagrificio all' idolo insa-
» ziabile del dispotismo.

» L' assassinio, che ci vien predi-
» cato come un terribile misfatto, lo
» veggiamo pure senza ripugnanza
» e senza furore adoperato. Preval-
» ghiamoci dell' esempio. Ci pareva
» la morte violenta una scena terri-
» bile nelle descrizioni che ce ne ve-
» nivan fatte, ma la veggiamo affare
» di un momento. Quanto lo sarà
» meno in chi, non aspettandola,
» ne risparmia quasi tutto ciò che ha
» di doloroso «.

Tali sono i funesti paralogismi, che, se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti ai delitti, ne' quali, come abbiam veduto, l' abuso della religione può più che la religione medesima.

Se mi si opponesse l' esempio di quasi tutt' i secoli, e di quasi tutte

le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti; io risponderò, ch' egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l' idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche e confuse e a grand' intervalli distanti verità soprannuotano. Gli umani sagrificj furon comuni a quasi tutte le nazioni: e chi oserà perciò scusarli? Che alcune poche società, e per poco tempo solamente, si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è che un lampo, in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor giunta l' epoca fortunata, in cui la verità, come finora l' errore, appartenga al maggior numero; e da questa legge universale non ne sono andate esenti fin' ora, se non le sole verità, che la Sapienza infinita ha vo-

luto divider dalle altre col rivelarle.

La voce di un filosofo è troppo debole contro i tumulti e le grida di tanti, che son guidati dalla ceca consuetudine; ma i pochi saggi, che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell' intimo de' loro cuori: e se la verità, fra gl' infiniti ostacoli che l' allontanano da un monarca, potesse, mal grado loro, giungere fino al di lui trono, egli sappia ch' ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini; sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama dei conquistatori, e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo tra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini, e dei Trajani.

Felice l' umanità, se per la prima volta le si dettassero leggi, ora che veggiamo sedere su i troni di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l' aumento dell' autorità de' quali forma la felicità de' sudditi,

perchè toglie quell' intermediario dispotismo, più crudele perchè men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre fausti quando possono giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli: e ciò è un motivo, per li cittadini illuminati, di desiderare con maggior ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

---

§. XVII.

Bando, e Confiscazioni.

Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli deve essere escluso dalla società, cioè deve esserne bandito.

Sembra che il bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro, di esser rei. Ma per ciò fare, è necessario uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione nella fatale alternativa, o di temerlo, o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l' innocenza sua. Maggiori dunque dovrebbon essere i motivi contro un nazionale, che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta, che contro chi lo fu più volte.

Ma chi è bandito, ed escluso per sempre dalla società di cui era membro, deve egli esser privato dei suoi beni? Una tal questione è atta a ricevere differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena maggiore di quella del bando: vi debbono dunque essere alcuni casi, in cui, proporzionatamente a' delitti, vi sia la per-

dita di tutto, o di parte dei beni, ed alcuni no. La perdita del tutto sarà quando il bando intimato dalla legge sia tale, che annienti tutt' i rapporti che vi sono tra la società e un cittadino delinquente: allora muore il cittadino, e resta l' uomo; e, rispetto al corpo politico, deve produrre lo stesso effetto, che la morte naturale. Parrebbe dunque che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legittimi successori, piuttosto che al principe; poichè la morte ed un tal bando sono lo stesso, riguardo al corpo politico. Ma non è per questa sottigliezza, che oso disapprovare le confiscazioni dei beni. Se alcuni hanno sostenuto, che le confiscazioni sieno state un freno alle vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perchè per esser tali, debbono esser necessarie: ed una utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore che vuol

chiudere tutte le porte alla vigilante tirannìa, che lusinga col bene momentaneo, e colla felicità di alcuni illustri, sprezzando l' esterminio futuro e le lacrime d' infiniti oscuri. Le confiscazioni mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all' innocente la pena del reo, e pongono gl' innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia trascinata all' infamia ed alla miseria, dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi impedirebbe il prevenirli, quando anche vi fossero i mezzi per farlo!

---

§. XVIII.

Infamia.

L'INFAMIA è un segno della pubblica disapprovazione, che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della

patria, e di quella quasi fraternità che la società ispira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l' infamia che infligge la legge sia la stessa che quella che nasce da' rapporti delle cose; la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione, ispirano. Se l'una è differente dall' altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempj. Chi dichiara infami le azioni per se indifferenti, sminuisce l'infamia di quelle che sono veramente tali.

Le pene corporali e dolorose non devono darsi a quei delitti, che, fondati sull' orgoglio, traggono dal dolore istesso gloria ed alimento, ai quali convengono il ridicolo e l'infamia, pene che frenano l' orgoglio dei fanatici coll' orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali

appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il saggio legislatore rompe l' ammirazione e la sorpresa del popolo, cagionata da un falso principio, i ben dedotti conseguenti del quale sogliono valerne al volgo l'originaria assurdità.

Le pene d' infamia non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perchè gli effetti reali e troppo frequenti delle cose di opinione indeboliscono la forza dell' opinione medesima; non il secondo, perchè l'infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno.

Ecco la maniera di non confondere i rapporti, e la natura invariabile delle cose, che non essendo limitata dal tempo, ed operando incessantemente, confonde e svolge tutti i limitati regolamenti che da lei si scostano. Non sono le sole arti

di gusto e di piacere, che hanno per principio universale l'imitazione fedele della natura; ma la politica istessa, almeno la vera e la durevole, è soggetta a questa massima generale, poichè ella non è altro che l'arte di meglio dirigere e di rendere cospiranti i sentimenti immutabili degli uomini.

---

§. XIX.

Prontezza della pena.

QUANTO la pena sarà più pronta, e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta, e tanto più utile. Dico più giusta, perchè risparmia al reo gl'inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore della immaginazione, e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quanto la necessità lo chiede. Il carcere

cere è dunque la semplice custodia di un cittadino, sinchè sia giudicato reo; e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e deve esser meno dura che si possa. Il minor tempo è dalla necessaria durazione del processo, e dalla anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. L'angustia del carcere non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo deve esser finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l'indolenza di un giudice, e le angosce di un reo? i comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da una parte, e dall'altra le lagrime e lo squallore di un prigioniero? In generale il peso della pena, e la conseguenza di un delitto, deve essere la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima società, quella dove non sia principio infallibile,

che gli uomini si siano voluti assoggettare ai minori mali possibili.

Ho detto che la prontezza della pena è più utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell' animo umano l' associazione di queste due idee, *delitto*, *e pena*, talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione, e l' altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato che l' unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell' intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e dai principj universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, trascurando le più remote e complicate, che non servono che agli uomini fortemente appassionati per l' oggetto a cui tendono, poichè la luce dell' attenzione rischiara un solo oggetto,

lasciando gli altri oscuri: servono parimente alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni cogli altri, talchè il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto.

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto, che di sempre più disgiungere queste due idee; e quantunque faccia impressione il castigo di un delitto, la fa meno come castigo, che come spettacolo, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tal delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena.

Un altro principio serve mirabil-

mente a stringer sempre più l'importante connessione tra il misfatto e la pena; cioè, che questa sia conforme quanto più si possa alla natura del delitto. Questa analogìa facilita mirabilmente il contrasto che deve essere tra la spinta al delitto, e la ripercussione della pena, cioè che questa allontani e conduca l'animo ad un fine opposto di quello per dove cerca d'incaminarlo la seducente idea della infrazione della legge.

Sogliono i rei did elitti più leggeri esser puniti, o nella oscurità di una prigione, o mandati a dar esempio, con una lontana e però quasi inutile schiavitù, a nazioni che non hanno offeso. Se gli uomini non s'inducono in un momento a commettere i più gravi delitti, la pubblica pena di un gran misfatto sarà considerata dalla maggior parte come straniera, ed impossibile ad accaderle; ma la pubblica pena dei delitti più leggeri, ed a' quali l'animo è più vicino, farà una impressione che, distoglien-

dolo da questi, lo allontani vieppiù da quegli. Le pene non devono solamente esser proporzionate fra loro, ed ai delitti nella forza, ma anche nel modo d' infligerle.

---

§. XX.

Certezza ed infallibilità delle pene. Grazie.

Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che per essere un' utile virtù, deve essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perchè i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli ani-

mi umani; e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l' idea dei maggiori, massimamente quando l' impunità, che l' avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza.

Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto, quando la parte offesa lo perdoni: atto conforme alla beneficenza ed alla umanità, ma contrario al ben pubblico; quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell' esempio, come può condonare il risarcimento dell' offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i cittadini, o del sovrano. Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.

A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessarj. Felice la nazione, nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque,

quella virtù che è stata talvolta per un sovrano il supplimento di tutti i doveri del trono, dovrebbe esser esclusa in una perfetta legislazione, in cui le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' assurdità delle leggi, e dell' atrocità delle condanne. Questa è la più bella prerogativa del trono, questo è il più desiderabile attributo della sovranità: e questa è la tacita disapprovazione, che i benefici dispensatori della pubblica felicità danno ad un codice, che, con tutte le imperfezioni, ha in suo favore il pregiudizio de' secoli, il voluminoso ed imponente corredo d' infiniti commentatori, il grave apparato dell' eterne formalità, e l' adesione de' più insinuanti e meno temuti semidotti. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore, e non dell' esecutore

delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizj particolari; e che il far vedere agli uomini, che si possono perdonare i delitti, o che la pena non ne è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell' impunità, è un far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un particolare, e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d' impunità? Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse ne' casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore: saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell' amor proprio, e l' interesse generale sia il risultato degl' interessi di ciascuno; e non sarà costretto con leggi parziali, e con rimedj tumultuosi, a separare ad ogni

momento il ben pubblico dal bene de' particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla diffidenza: profondo e sensibile filosofo, lasci, che gli uomini, che i suoi fratelli, godano in pace quella piccola porzione di felicità, che l' immenso sistema stabilito dalla prima cagione, da quello che È, fa loro godere in quest' angolo dell' universo.

§. XXI.

Asìli.

Mi restano ancora due questioni da esaminare: l' una se gli asìli sieno giusti; e se il patto di rendersi fralle nazioni reciprocamente i rei, sia utile o no. Dentro ai confini di un paese, non deve esservi alcun luogo indipendente dalle leggi: la forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l' ombra segue il suo corpo. L' impunità e l' asìlo non differiscono che

di più e meno; e come l' impressione della pena consiste più nella sicurezza d' incontrarla, che nella forza di essa, gli asìli invitano più ai delitti, di quello che le pene non ne allontanano. Moltiplicare gli asìli è il formare tante piccole sovranità; perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società. Tutte le istorie fanno vedere che dagli asìli sortirono grandi rivoluzioni negli stati e nelle opinioni degli uomini.

Alcuni hanno sostenuto che in qualunque luogo commettasi un delitto, cioè un' azione contraria alle leggi, possa essere punito: quasi che il carattere di suddito fosse indelebile, cioè sinonimo, anzi peggiore, di quello di schiavo; quasi che uno potesse esser suddito di un dominio, ed abitare in un altro, e che le di lui azioni potessero senza contraddi-

zione essere subordinate a due sovrani e a due codici, sovente contradditorj. Alcuni credono parimente che un azione crudele, fatta per esempio a Costantinopoli, possa esser punita a Parigi, per l'astratta ragione, che chi offende l' umanità merita di avere tutta l' umanità inimica e l' esecrazione universale: quasi che i giudici, vindici fossero della sensibilità degli uomini, e non piuttosto dei patti che li legano fra di loro.

Il luogo della pena è il luogo del delitto, perchè ivi solamente, e non altrove, gli uomini sono sforzati di offendere un privato per prevenire l' offesa pubblica. Uno scellerato, ma che non ha rotti i patti di una società di cui non era membro, può esser temuto, e però dalla forza superiore della società esiliato ed escluso, ma non punito colle formalità delle leggi, vindici dei patti, non della malizia intrinseca delle azioni.

Ma, se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle nazioni, io non

ardirei decidere questa questione, finchè le leggi più conformi ai bisogni dell' umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall' arbitrio e dalla opinione, non rendano sicura l' innocenza oppressa e la detestata virtù; finchè la tirannìa non venga del tutto, dalla ragione universale che sempre più unisce gl' interessi del trono e dei sudditi, confinata nelle vaste pianure dell' Asia: quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli.

---

§. XXII.

Della Taglia.

L'ALTRA questione è, se sia utile il mettere a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo, ed armando il braccio di ciascun cittadino, farne un carnefice. O il reo è fuori de' confini, o al di dentro. Nel primo caso, il so-

vrano stimola i cittadini a commettere un delitto, e gli espone ad un supplizio, facendo così un ingiuria ed una usurpazione di autorità negli altrui dominj, ed autorizza in questa maniera le altre nazioni a far lo stesso con lui: Nel secondo, mostra la propria debolezza: chi ha la forza per difendersi non cerca di comprarla. Di più un tal editto sconvolge tutte le idee di morale e di virtù, che ad ogni minimo vento svaniscono nell' animo umano. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniscono: con una mano il legislatore stringe i legami di famiglia, di parentela, di amicizia; e coll' altra premia chi li rompe e chi li spezza: sempre contradditorio a se medesimo, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini; ora sparge la diffidenza in tutti i cuori. In vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento. Questi sono gli espedienti delle nazioni deboli, le leggi delle quali non sono che istantanee ripa-

razioni di un edificio ruinoso, che crolla da ogni parte. A misura che crescono i lumi in una nazione, la buona fede e la confidenza reciproca divengono necessarie, e sempre più tendono a confondersi colla vera politica: gli artifizj, le cabale, le strade oscure ed indirette, sono per lo più prevedute, e la sensibilità di tutti rintuzza la sensibilità di ciascuno in particolare. I secoli d' ignoranza medesimi, nei quali la morale pubblica piega gli uomini ad ubbidire alla privata, servono d' istruzione e di sperienza ai secoli illuminati. Ma le leggi, che premiano il tradimento, e che eccitano una guerra clandestina, spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini, si oppongono a questa così necessaria riunione della morale e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità, le nazioni la pace, e l' universo qualche più lungo intervallo di tranquillità e di riposo ai mali che vi passeggiano sopra.

§. XXIII.

Proporzione fra i delitti e le pene.

Non solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti, a misura che sono contrarj al ben pubblico, ed a misura delle spinte che ve li portano. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene.

Se il piacere e il dolore sono i motori degli esseri sensibili, se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle più sublimi operazioni, furono destinati dall' invisibile legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di questi ne nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti che

hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso trovino unito un maggior vantaggio. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena, di morte per esempio, a chi uccide un fagiano, ed a chi assassina un uomo o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti, distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell' animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l' ajuto de' più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità.

È impossibile di prevenire tutti i disordini nell' universal combattimento delle passioni umane. Essi crescono in ragione composta della popolazione, e dell' incrocicchiamento degl' interessi particolari, che non è possi-

bile di dirigere geometricamente alla pubblica utilità. Alla esattezza matematica bisogna sostituire, nell' aritmetica politica, il calcolo delle probabilità. Si getti uno sguardo sulle storie, e si vedranno crescere i disordini coi confini degl' imperj; e scemando nella istessa proporzione il sentimento nazionale, la spinta verso i delitti cresce in ragione dell' interesse che ciascuno prende ai disordini medesimi; perciò la necessità di aggravare le pene si va per questo motivo sempre più aumentando.

Quella forza che ci spinge al nostro bene, simile alla gravità, non si trattiene che a misura degli ostacoli che le sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane; se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene (che io chiamerei ostacoli politici) ne impediscono il cattivo effetto, senza distruggere la causa impellente, ch' è la sensibilità medesima inseparabile dall' uomo; e il legislatore fa

come l'abile architetto, di cui l'officio è di opporsi alle direzioni ruinose della gravità, e di far cospirare quelle che contribuiscono alla forza dell' edificio.

Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl' interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l' ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delittti, e tutte vanno per gradi insensibili decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole: se vi fosse una scala esatta ed universale

delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e commune misura dei gradi di tirannìa e di libertà, del fondo di umanità o di malizia, delle diverse nazioni. Ma basterà al saggio legislatore di notarne i punti principali, senza turbar l' ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell' ultimo.

---

§. XXIV.

Misura dei delitti.

Abbiamo veduto qual sia la vera misura dei delitti, cioè il danno della società. Questa è una di quelle palpabili verità, che, quantunque non abbian bisogno nè di quadranti nè di telescopj per essere scoperte, e possano capire in ogni mediocre intelletto, pure, per una maravigliosa combinazione di circostanze, non sono con decisa sicurezza conosciute che da alcuni pochi pensatori uomini di ogni nazione e di ogni secolo. Ma

le opinioni asiatiche, ma le passioni vestite di autorità e di potere, hanno il più delle volte per insensibili spinte, alcune poche per violenti impressioni sulla timida credulità degli uomini, dissipate le semplici nozioni, che forse formavano la prima filosofia delle nascenti società, ed a cui la luce di questo secolo sembra che ci riconduca, con quella maggior fermezza però, che può esser somministrata da un esame geometrico, da mille funeste sperienze, e dagli ostacoli medesimi.

Errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l' intenzione di chi li commette. Questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente: esse variano in tutti gli uomini, e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni, e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni

delitto. Qualche volta gli uomini colla migliore intenzione fanno il maggior male alla società; e alcune volte colla più cattiva volontà ne fanno il maggior bene.

Altri misurano i delitti più dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza riguardo al ben pubblico. Se questa fosse la vera misura dei delitti, una irriverenza all' Essere supremo dovrebbe più atrocemente punirsi, che l' assassinio di un Monarca; la superiorità della natura essendo un infinito compenso alla differenza dell' offesa.

Finalmente alcuni pensarono che la gravezza del peccato entrasse nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione si renderà palpabile ad un indifferente esaminatore dei veri rapporti tra uomini e uomini, e tra uomini e Dio. I primi sono rapporti di uguaglianza. La sola necessità ha fatto nascere, dall' urto delle passioni e dalle opposizioni degl' interessi, l' idea della utilità comune,

che è la base della giustizia umana. I secondi sono rapporti d' indipendenza da un essere perfetto e creatore, che si è riserbato a se solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l' insetto, che oserà supplire alla divina giustizia, che vorrà vendicare l' essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo tra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi. Come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbono in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione coll' onnipossente nell' offen-

derlo, possono anche esserlo col punire.

§. XXV.

Divisione dei delitti.

Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell' onore; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di fare o non fare in vista del ben pubblico.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti, non può essere chiamata delitto, o punita come tale, se non da coloro che trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contraddice alla legislazione, più attuali legislazioni che si escludono scambievolmente, una moltitudine di leggi che espongono

il più saggio alle pene più rigorose; e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di vizio e di virtù; e però nata l'incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici.

L'opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter far tutto ciò che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall' azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebb' essere dai popoli creduto, e dai supremi magistrati, colla incorrotta custodia delle leggi, predicato: sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima società; giusta ricompensa del sacrifizio fatto dagli uomini di quell' azione universale su tutte le cose, che è comune ad ogni essere sensibile, e limitata soltanto dalle proprie forze. Questo forma le libere anime e vigorose, e le menti rischiaratrici, rende gli uomini virtuosi, ma di quella virtù che sa resistere al timore, e non di

quella pieghevole prudenza, degna solo di chi può soffrire una esistenza precaria ed incerta.

Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre i nomi di vizio e di virtù, di buon cittadino o di reo, cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi all' interesse comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri; che le passioni forti, figlie del fanatismo e dell' entusiasmo, indebolite e rose, dirò così, dal tempo che riduce tutt' i fenomeni fisici e morali all' equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo, e lo stromento utile in mano del forte e dell' accorto. In questo modo nacquero le oscurissime no-

zioni di onore e di virtù; e tali sono, perchè si cambiano colle rivoluzioni del tempo, che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi e colle montagne, che sono bene spesso i confini non solo della fisica ma della morale geografia.

§. XXVI.

Delitti di lesa maestà.

I PRIMI, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, sono quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannìa e l' ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena, a' delitti di natura differente, e render così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le

azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e sono diversamente circoscritte, come tutt' i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpetrazione, che è per l'ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che dall' eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.

§. XXVII.

Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze.

DOPO questi, seguono i delitti contrarj alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del diritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino, alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi.

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro l' onore, altri

contro le sostanze. I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali.

Gli attentati contro la sicurezza e libertà dei cittadini, sono uno de' maggiori delitti; e sotto questa classe cadono non solo gli assassinj e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l' influenza dei quali agisce ad una maggior distanza, e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quelle del diritto del più forte, del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita e in chi lo soffre.

Nè il grande nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero: altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell' industria, diventano l' alimento della tirannìa. Non vi è libertà, ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l' uomo cessi di esser persona, e diventi cosa: vedrete allora

l' industria del potente tutta rivolta a far sortire, dalla folla delle combinazioni civili, quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto, che cangia i cittadini in animali di servigio, che in mano del forte è la catena con cui lega le azioni degl' incauti e dei deboli. Questa è la ragione, per cui in alcuni governi che hanno tutta l' apparenza di libertà, la tirannìa sta nascosta, o s' introduce non prevista, in qualche angolo negletto dal legislatore, in cui insensibilmente prende forza e s' ingrandisce. Gli uomini oppongono per lo più gli argini più sodi all' aperta tirannìa; ma non veggono l' insetto impercettibile che li rode, ed apre una tanto più sicura quanto più occulta strada al fiume inondatore. Quali saranno dunque le pene dovute ai delitti dei nobili, i privilegj dei quali formano gran parte delle leggi delle nazioni? Io qui non esaminerò se questa distinzione ereditaria tra' nobili e plebei Nobili

sia utile in un governo, o necessaria nella monarchia: se egli è vero, che formi un potere intermedio che limiti gli eccessi dei due estremi; o non piuttosto formi un ceto che, schiavo di se stesso e di altrui, racchiude ogni circolazione di credito e di speranza in uno strettissimo cerchio, simile a quelle feconde ed amene isolette che spiccano negli arenosi e vasti deserti d'Arabia: e se, quando sia vero che la disuguaglianza sia inevitabile o utile nelle società, sia vero altresì ch' ella debba consistere piuttosto nei ceti, che negl' individui; fermarsi in una parte piuttosto, che circolare per tutto il corpo politico; perpetuarsi piuttosto, che nascere e distruggersi incessantemente. Io mi ristringerò alle sole pene dovute a questo rango, asserendo ch' esser debbono le medesime per il primo e per l' ultimo cittadino. Ogni distinzione, sia negli onori, sia nelle ricchezze, perchè sia legittima suppone un' anteriore uguaglianza fondata

sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come egualmente dipendenti da esse. Si deve supporre che gli uomini, che hanno rinunziato al loro naturale dispotismo, abbiano detto: « Chi sarà « più industrioso, abbia maggiori ono- « ri, e la fama di lui risplenda ne' suoi « successori : ma chi è più felice o « più onorato, speri di più, ma non « tema meno degli altri di violare quei « patti, coi quali è sopra gli altri « sollevato ». Egli è vero che tali decreti non emanarono in una dieta del genere umano, ma esistono negl' immobili rapporti delle cose; non distruggono quei vantaggi che si suppongono prodotti dalla nobiltà, e ne impediscono gl' inconvenienti; rendono formidabili le leggi, chiudendo ogni strada alla impunità. A chi dicesse, che la medesima pena data al nobile ed al plebeo, non è realmente la stessa per la diversità della educazione, per l' infamia che spandesi su di una illustre famiglia: risponderei che la sensibilità del reo

non è la misura delle pene, ma il pubblico danno tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito; che l' uguaglianza delle pene non può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascuno individuo; che l' infamia di una famiglia può esser tolta dal sovrano con dimostrazioni pubbliche di benevolenza all' innocente famiglia del reo. E chi non sa che le sensibili formalità tengono luogo di ragioni al credulo ed ammiratore popolo?

§. XXVIII.

Ingiurie.

Le ingiurie personali, e contrarie all' onore, cioè a quella giusta porzione di suffragj, che un cittadino ha diritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll' infamia.

Vi è una contraddizione notabile fralle leggi civili, gelose custodi, più d' ogni altra cosa, del corpo e dei

beni di ciascun cittadino, e le leggi di ciò che chiamasi onore, che a tutto fa preceder l'opinione. Questa parola *onore* è una di quelle, che ha servito di base a lunghi e sfoggiati ragionamenti, senza attaccarvi veruna idea fissa e stabile. Misera condizione delle menti umane, che le lontanissime e meno importanti idee delle rivoluzioni dei corpi celesti, sieno loro con più distinta cognizione presenti, che le vicine ed importantissime nozioni morali, fluttuanti sempre e confuse, secondo che i venti delle passioni le sospingono, e l'ignoranza governata le riceve e le trasmette! Ma sparirà l'apparente paradosso, se si consideri che, come gli oggetti troppo vicini agli occhj si confondono, così la troppa vicinanza delle idee morali fa che facilmente si rimescolino le moltissime idee semplici che le compongono, e ne confondano le linee di separazione necessarie allo spirito geometrico che vuol misurare i fenomeni

della umana sensibilità. E scemerà del tutto la meraviglia all' indifferente indagatore delle cose umane, che sospetterà non esservi per avventura bisogno di tanto apparato di morale nè di tanti legami per render gli uomini felici e sicuri.

Quest' onore dunque è una di quelle idee complesse, che sono un aggregato, non solo d' idee semplici, ma d' idee parimente complicate, che nel vario affacciarsi alla mente ora ammettono ed ora escludono alcuni de' diversi elementi che le compongono, nè conservano che alcune poche idee comuni, come più quantità complesse algebraiche ammettono un comun divisore. Per trovar questo comun divisore nelle varie idee che gli uomini si formano dell' onore, è necessario gettar rapidamente un colpo d' occhio sulla formazione delle società. Le prime leggi, e i primi magistrati nacquero dalla necessità di riparare ai disordini del fisico dispotismo di ciascun uomo. Questo

fu il fine istitutore delle società, e questo fine primario si è sempre conservato realmente, o in apparenza, alla testa di tutti i codici, anche distruttori. Ma l'approssimamento degli uomini, e il progresso delle loro cognizioni; hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri; sempre superiori alla providenza delle leggi, ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Da questa epoca cominciò il dispotismo della opinione, che era l'unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non erano sufficienti a provvedere. E l'opinione è quella, che tormenta il saggio ed il volgare; che ha messo in credito l'apparenza della virtù, al disopra della virtù stessa; che fa diventar missionario anche lo scellerato, perchè vi trova il proprio interesse. Quindi i suffragj degli uomini divennero non solo utili, ma necessarj, per non cadere al disotto del comune li-

vello: quindi, se l' ambizioso li conquista come utili, se il vano va mendicandoli come testimonj del proprio merito, si vede l' uomo d' onore esigerli come necessarj. Quest' onore è una condizione che moltissimi uomini mettono alla propria esistenza. Nato dopo la formazione della società, non potè esser messo nel comune deposito, anzi è un istantaneo ritorno nello stato naturale, e una sottrazione momentanea della propria persona da quelle leggi che in quel caso non difendono bastantemente un cittadino.

Quindi, e nell' estrema libertà politica, e nella estrema dipendenza, spariscono le idee dell' onore, o si confondono perfettamente con altre: perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragj; nella seconda, perchè il dispotismo degli uomini annullando l' esistenza civile, gli riduce ad una precaria e momentanea personalità. L' onore è dunque uno de' prin-

cipj fondamentali di quelle monarchie che sono un dispotismo diminuito; e in esse sono, quello che negli stati dispotici le rivoluzioni, un momento di ritorno nello stato di natura, ed un ricordo al padrone dell' antica uguaglianza.

---

§. XXIX.

Dei Duelli.

Da questa necessità degli altrui suffragj nacquero i duelli privati, ch' ebbero appunto la loro origine nell' anarchia delle leggi. Si pretendono sconosciuti all' antichità, forse perchè gli antichi non si radunavano sospettosamente armati ne' tempj, nei teatri, e cogli amici; forse perchè il duello era uno spettacolo ordinario e comune, che i gladiatori schiavi ed avviliti davano al popolo, e gli uomini liberi sdegnavano d'esser creduti e chiamati gladiatori coi privati combattimenti. Invano gli editti

di morte contro chiunque accetta un duello, hanno cercato estirpare questo costume che ha il suo fondamento in ciò che alcuni uomini temono più che la morte; poichè privandolo degli altrui suffragj, l' uomo d' onore si prevede esposto o a divenire un' essere meramente solitario, stato insoffribile ad un uomo socievole, ovvero a divenire il bersaglio degl' insulti e dell' infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi? Non solo perchè è disarmato, ma perchè la necessità degli altrui suffragj è meno comune nella plebe, che in coloro che essendo più elevati si guardano con maggior sospetto e gelosia.

Non è inutile il ripetere ciò che altri hanno scritto, cioè, che il miglior metodo di prevenire questo delitto, è di punire l' aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi, senza sua

colpa, è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l' opinione, ed ha dovuto mostrare a suoi cittadini che egli teme le sole leggi, e non gli uomini.

---

§. XXX.

Furti.

I FURTI, che non hanno unita violenza, dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria. Chi cerca di arricchirsi dell' altrui, dovrebbe essere impoverito del proprio: ma come questo non è, per l' ordinario, che il delitto della miseria e della disperazione, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza; ma come le pene pecuniarie accrescono il numero dei rei al di sopra di quello dei delitti, e che tolgono il pane agl' innocenti per darlo agli scellerati, la pena più op-

portuna sarà quell' unica sorta di schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù, per un tempo, delle opere e della persona alla comune società, per risarcirla, colla propria e perfetta dipendenza, dell' ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ma quando il furto sia misto di violenza, la pena deve essere parimente un misto di corporale e di servile.

Altri scrittori, prima di me, hanno dimostrato l' evidente disordine che nasce dal non distinguere le pene dei furti violenti, da quelle dei furti dolosi, facendo l' assurda equazione di una grossa somma di denaro colla vita di un uomo; questi sono delitti di differente natura, ed è certissimo anche in politica quell' assioma di matematica, che tralle quantità eterogenee vi è l' infinito che le separa: ma non è mai superfluo il ripetere ciò che non è quasi mai stato eseguito. Le macchine politiche conservano più d' ogni altra il moto concepito, e sono le più lente ad acquistarne un nuovo.

§. XXXI.

Contrabbandi.

Il contrabbando è un vero delitto, che offende il sovrano e la nazione; ma la di lui pena non deve essere infamante, perchè, commesso, non produce infamia nella pubblica opinione.

Ma perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione medesima? Rispondo, che le offese che gli uomini credono non poter esser loro fatte, non gl' interessano tanto che basti a produrre la pubblica indignazione contro di chi le commette. Tale è il contrabbando. Gli uomini, su i quali le conseguenze rimote fanno debolissime impressioni, non veggono il danno che può loro accadere per il contrabbando; anzi sovente ne godono i vantaggi presenti.

Essi non veggono che il danno fatto al principe; non sono dunque interessati a privare dei loro suffragj chi fa un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica il carattere, ed altri mali che posson loro accadere. Principio evidente, che ogni essere sensibile non s' interessa che per i mali che conosce. Questo delitto nasce dalla legge medesima; poichè crescendo la gabella, cresce sempre il vantaggio e però la tentazione di fare il contrabbando; e la facilità di commetterlo, cresce colla circonferenza da custodirsi, e colla diminuzione del volume della merce medesima. La pena di perdere e la merce proibita, e la robba che l'accompagna, è giustissima; ma sarà tanto più efficace quanto più piccola sarà la gabella, perchè gli uomini non rischiano, che à proporzione del vantaggio che l'esito felice dell' impresa produrrebbe.

Ma dovrassi lasciare impunito un

tal delitto contro chi non ha robba da perdere? Nò: vi sono dei contrabbandi che interessano talmente la natura del tributo, parte così essenziale e così difficile in una buona legislazione, che un tal delitto merita una pena considerabile fino alla prigione medesima, fino alla servitù; ma prigione e servitù conforme alla natura del delitto medesimo. Per esempio, la prigionia del contrabbandiere di tabacco non deve essere comune con quella del sicario o del ladro; e i lavori del primo, limitati al travaglio e servigio della regalia medesima che ha voluto defraudare, saranno i più conformi alla natura delle pene.

---

§. XXXII.

Dei Debitori.

La buona fede dei contratti, la sicurezza del commercio, costringono il legislatore ad assicurare ai credi-

tori le persone dei debitori falliti. Ma io credo importante il distinguere il fallito doloso, dal fallito innocente. Il primo dovrebbe esser punito coll' istessa pena, che è assegnata ai falsificatori delle monete; poichè il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni de' cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni stesse. Ma il fallito innocente, ma colui che, dopo un rigoroso esame, ha provato innanzi a' suoi giudici, che, o l'altrui malizia, o l' altrui disgrazia, o vicende inevitabili dalla prudenza umana, lo hanno spogliato delle sue sostanze, per qual barbaro motivo dovrà essere gettato in una prigione, privo dell' unico e tristo bene che gli avanza di una nuda libertà, a provare le angosce de' colpevoli, e, colla disperazione della probità oppressa, a pentirsi forse di quella innocenza colla quale vivea tranquillo sotto la tutela di quelle leggi, che non era in sua balìa di non offendere;

leggi dettate dai potenti per avidità, e dai deboli sofferte per quella speranza che per lo più scintilla nell' animo umano, la quale ci fa credere gli avvenimenti sfavorevoli esser per altri, e gli avvantaggiosi per noi? Gli uomini, abbandonati ai loro sentimenti i più ovvii, amano le leggi crudeli, quantunque, soggetti alle medesime, sarebbe dell' interesse di ciascuno che fossero moderate, perchè è più grande il timore di essere offesi, che la voglia di offendere. Ritornando all' innocente fallito, dico, che se inestinguibile dovrà essere la di lui obbligazione sino al totale pagamento, se non gli sia concesso di sottrarvisi senza il consenso delle parti interessate, e di portar sotto altre leggi la di lui industria, la quale dovrebbe esser costretta, sotto pene, ad essere impiegata a rimetterlo in stato di soddisfare proporzionalmente ai guadagni; qual sarà il pretesto legittimo, che giustifichi una privazione di libertà, inutile ai suoi creditori?

Si dirà che i mali della schiavitù faranno svelare i secreti d' un supposto fallito innocente. Caso rarissimo nella sopracennata supposizione di un rigoroso esame. Credo massima legislatoria, che il valore degl' inconvenienti politici sia in ragione composta della diretta del danno pubblico, e della inversa della improbabilità di verificarsi.

Si allegherà la sicurezza del commercio e la sacra proprietà de' beni. Il commercio, la proprietà dei beni non sono un fine del patto sociale, ma possono esser un mezzo per ottenerlo. L' esporre tutt' i membri della società ai mali, per cui tante combinazioni vi sono per farli nascere, sarebbe un subordinare i fini ai mezzi; paralogismo di tutte le scienze, e massimamente della politica (1).

---

(1) In un tale errore son caduto nelle precedenti edizioni, ove dicea, che il fallito innocente dovesse esser custodito come un pegno dei suoi debiti, o adoperato come schiavo al lavoro per i creditori. Ho ver-

Potrebbesi distinguere il dolo, dalla colpa grave; la grave, dalla leggera; e questa, dalla perfetta innocenza: ed, assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione; alla seconda minori, ma con privazione di libertà; riserbando all' ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggero debbon fissarsi dalla ceca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze.

Quanto facilmente il provido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e ri-

gogna di aver scritto così. Sono stato accusato d' irreligione, e non lo meritava: sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava: ho offeso i diritti della umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero!

mediare alle disgrazie dell' innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutt' i contratti, e la libertà a tutti i cittadini di consultarne i documenti bene ordinati; un banco pubblico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l' infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano che il cenno del legislatore per ispandere nel seno della nazione la dovizia e la robustezza, leggi, che d'inni immortali di riconoscenza, di generazione in generazione, lo ricolmerebbero, sono o le men cognite, o le meno volute. Uno spirito inquieto e minuto, la timida prudenza del momento presente, una guardinga rigidezza alle novità s' impadroniscono dei sentimenti di chi combina la folla delle azioni dei piccoli mortali.

§. XXXIII.

§. XXXIII.

Della tranquillità pubblica.

FINALMENTE, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de' cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche vie destinate al commercio ed al passaggio de' cittadini; come i fanatici sermoni, che eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla frequenza degli uditori, e più dall' oscuro e misterioso entusiasmo, che dalla chiara e tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d' uomini.

La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne' differenti quartieri delle città, i semplici e morali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra tranquillità dei tempj protetti dall' auto-

rità pubblica, le arringhe destinate a sostenere gl' interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti, o dove risieda la maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della vigilanza del magistrato, che i francesi chiamano della *Police*. Ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie, e non istabilite da un codice che giri fralle mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannìa, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a questo assioma generale, che ogni cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati arbitrarj, sono necessarj in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato. L'incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime alla os-

cura tirannìa, che non la pubblica e solenne crudeltà. Essa rivolta gli animi più che non gli avvilisce: il vero tiranno comincia sempre dal regnare sulla opinione, che previene il coraggio, il quale solo può risplendere o nella chiara luce della verità, o nel fuoco delle passioni, o nell' ignoranza del pericolo.

---

§. XXXIV.

Dell' ozio politico.

I SAGGI governi non soffrono nel seno del travaglio e dell' industria l'ozio politico. Io chiamo ozio politico quello, che non contribuisce alla società nè col travaglio, nè colla ricchezza; che acquista, senza giammai perdere; che, venerato dal volgo con stupida ammirazione, è risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che ne sono la vittima; che essendo privo di quello stimolo della vita attiva, che è la ne-

cessità di custodire o di aumentare i commodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energìa.

Quest' ozio è stato confuso dagli austeri declamatori coll' ozio delle ricchezze accumulate dall' industria; e però non l' austera e limitata virtù di alcuni censori, ma le leggi debbono definire qual sia l' ozio da punirsi. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti de' vizj o delle virtù dei proprj antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l' esistenza alla industriosa povertà, che esercita in pace la tacita guerra d' industria colla opulenza, in vece dell' incerta e sanguinosa colla forza. Quest' ozio è necessario ed utile a misura che la società si dilata, e l' amministrazione si ristringe.

§. XXXV.

Del Suicidio e dei Fuorusciti.

Il suicidio è un delitto che sembra non potere ammettere una pena propriamente detta, poichè ella non può cadere che o su gl' innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non fa alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua; quella è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali. Gli uomini amano troppo la vita, e tutto ciò che li circonda li conferma in questo amore; la seducente imagine del piacere, e la speranza, dolcissimo inganno de' mortali, per cui tranguggiano a gran sorsi il male misto di poche stille di contento, gli alletta troppo, perchè temer si debba che la necessaria impunità di un tal de-

litto abbia qualche influenza sugli uomini. Chi teme il dolore, ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo che tratterrà la mano disperata del suicida?

Chiunque si uccide fa un minor male alla società, che colui che n' esce per sempre dai confini: perchè quegli vi lascia tutte le sue sostanze; ma questi trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' cittadini, col sottrarre se stesso e darsi ad una vicina nazione, fa un doppio danno di quello che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. La questione dunque si riduce a sapere, se sia utile o dannoso alla nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa.

Ogni legge, che non sia armata, o che la natura delle circostanze renda insussistente, non deve promulgarsi: e come su gli animi regna l'opinio-

ne, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del legislatore, che resiste alle dirette e violenti; così le leggi inutili, disprezzate dagli uomini, comunicano il loro avvilimento alle leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un ostacolo da superarsi, che come il deposito del pubblico bene. Anzi se, come fu detto, i nostri sentimenti sono limitati, quanta maggior venerazione gli uomini avranno per oggetti estranei alle leggi, tanto meno ne resterà alle leggi medesime.

Da questo principio il saggio dispensatore della pubblica felicità può trarre alcune utili conseguenze, che esponendole mi allontanerebbero troppo dal mio assunto, che è di provare l' inutilità di fare dello stato una prigione. Una tal legge è inutile, perchè a meno che scogli inaccessibili, mare innavigabile, non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? Chi tutto

trasporta, non può, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto, subito che è commesso, non può più punirsi: e il punirlo prima è punire la volontà degli uomini e non le azioni; egli è un comandare alla intenzione, parte liberissima dell' uomo, indipendente dall'impero delle umane leggi: il punire l'assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio di nazione a nazione: il punirlo quando ritornasse, sarebbe l' impedire che si ripari il male fatto alla società, col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di uscire da un paese, aumenta il desiderio ai nazionali di sortirne, ed è un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi.

Che dovremo pensare di un governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente affezionati per le prime impressioni dell'

infanzia alla loro patria, fuori che il timore? La più sicura maniera di fissare i cittadini nella patria è di aumentare il ben essere relativo di ciascheduno. Come devesi fare ogni sforzo, perchè la bilancia del commercio sia in nostro favore; così è il massimo interesse del sovrano e della nazione, che la somma della felicità, paragonata con quella delle nazioni circostanti, sia maggiore che altrove.

I piaceri del lusso non sono i principali elementi di questa felicità, quantunque questo sia un rimedio necessario alla disuguaglianza che cresce coi progressi di una nazione, senza di cui le ricchezze si addensarebbono in una sola mano (1): ma la sicurezza,

---

(1) Il commercio ed il passaggio dei piaceri del lusso ha questo inconveniente, che quatunque facciasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, e termina in pochi, e solo pochissima parte ne gusta il maggior numero, talchè non impedisce il sentimento della miseria più cagionato dal paragone, che dalla realità.

e la libertà limitata dalle sole leggi, sono quelle che formano la base principale di questa felicità, colle quali i piaceri del lusso favoriscono la popolazione, e senza di quelle divengono lo stromento della tirannìa (2). Siccome le fiere più generose, e i liberissimi uccelli, si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all' uomo insidiatore: così gli uomini

---

(2) Dove i confini di un paese si aumentano in maggior ragione, che non la popolazione di esso, ivi il lusso favorisce il dispotismo: sì perchè quanto gli uomini sono più rari, tanto è minore l' industria; e quanto è minore l'industria, è tanto più grande la dipendenza della povertà dal fasto, ed è tanto più difficile e men temuta la riunione degli oppressi contro gli oppressori: sì perchè le adorazioni, gli ufficj, le distinzioni, la sommissione, che rendono più sensibile la distanza tra il forte e il debole, si ottengono più facilmente dai pochi, che dai molti; essendo gli uomini tanto più indipendenti, quanto meno osservati, e tanto meno osservati quanto maggiore ne è il numero. Ma

fuggono i piaceri medesimi quando la tirannìa li distribuisce.

Egli è dunque dimostrato che la legge, che imprigiona i sudditi nel loro paese, è inutile ed ingiusta; dunque lo sarà parimente la pena del suicidio: e perciò, quantunque sia una colpa che Dio punisce, perchè solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini; perchè la pena, in vece di cadere sul reo medesimo, cade sulla di lui famiglia.

---

dove la popolazione cresce in maggior proporzione che non i confini, il lusso si oppone al dispotismo, perchè anima l' industria e l' attività degli uomini; e il bisogno offre troppi piaceri e comodi al ricco, perchè quelli di ostentazione, che aumentano l'opinione di dipendenza, abbiano il maggior luogo. Quindi può osservarsi, che negli stati vasti e deboli e spopolati, se altre cagioni non vi mettono ostacolo, il lusso di ostentazione prevale a quello di comodo; ma negli stati popolati più che vasti, il lusso di comodo fa sempre sminuire quello di ostentazione.

Se alcuno mi opponesse che una tal pena può nondimeno ritrarre un uomo determinato dall' uccidersi: ió rispondo che chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, e odia l'esistenza quaggiù, talchè vi preferisca un' infelice eternità, non sarà punto mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figli o dei parenti.

---

§. XXXVI.

Delitti di prova difficile.

VI SONO alcuni delitti, che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi. Tali sono l'adulterio, l'attica venere, l'infanticidio.

L'adulterio è un delitto che, considerato politicamente, ha la sua direzione da due cagioni: le leggi variabili degli uomini; e quella fortis-

sima attrazione che spinge l' un sesso verso l'altro (1).

Se io avessi a parlare a nazioni ancora prive della luce della religione, direi, che vi è ancora un' altra differenza considerabile fra questo, e gli altri delitti. Egli nasce dall' abuso di un bisogno costante, ed universale a tutta l' umanità, bisogno anteriore, anzi fondatore della società medesima; laddove gli altri delitti distruttori di essa hanno un' origine più determinata da passioni momentanee, che da un bisogno naturale. Un tal bisogno sembra, per chi conosce la storia e l'uomo, sempre eguale nel

(1) Quest' attrazione è simile in molti casi alla gravità motrice dell' universo; perchè, come essa, diminuisce colle distanze; e se l' una modifica tutt' i movimenti dei corpi, così l' altra quasi tutti quelli dell' animo, finchè dura il di lei periodo: dissimile in questo, che la gravità si mette in equilibrio cogli ostacoli, ma quella per lo più prende forza e vigore col crescere degli ostacoli medesimi.

medesimo clima ad una quantità costante. Se ciò fosse vero, inutili, anzi perniciose sarebbero quelle leggi e quei costumi che cercassero diminuirne la somma totale, perchè il loro effetto sarebbe di caricare una parte dei proprj e degli altrui bisogni: ma sagge per lo contrario sarebbero quelle, che, per dir così, seguendo la facile inclinazione del piano, ne dividessero e diramassero la somma in tante eguali e piccole porzioni, che impedissero uniformemente in ogni parte e l'aridità, e l'allagamento. La fedeltà conjugale è sempre proporzionata al numero ed alla libertà de' matrimonj. Dove gli ereditarj pregiudizj li reggono, dove la domestica potestà li combina e gli scioglie, ivi la galanterìa ne rompe secretamente i legami, ad onta della morale volgare, il di cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni. Ma non vi è bisogno di tali riflessioni per chi vivendo nella vera religione ha più sublimi motivi,

che correggono la forza degli effetti naturali. L'azione di un tal delitto è così istantanea e misteriosa, così coperta da quel velo medesimo che le leggi vi hanno posto (velo necessario, ma fragile, e che aumenta il pregio della cosa, in vece di scemarlo), le occasioni così facili, le conseguenze così equivoche, che è più in mano del legislatore il prevenirlo che correggerlo. Regola generale: In ogni delitto, che per sua natura deve essere il più delle volte impunito, la pena diviene un incentivo. Ella è proprietà della nostra immaginazione, che le difficoltà, se non sono insormontabili o troppo difficili rispetto alla pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano più vivamente l'immaginazione, ed ingrandiscono l'oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti ripari che impediscono la vagabonda e volubile immaginazione di sortire dall'oggetto, e costringendola a scorrere tutti i rapporti, più strettamente si attacca alla parte piacevole, a cui più natural-

mente l'animo nostro si avventa, che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge e si allontana.

L'attica venere, così severamente punita dalle leggi, e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell' innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell' uomo isolato e libero, che sulle passioni dell' uomo sociabile e schiavo. Essa prende la sua forza non tanto dalla sazietà dei piaceri, quanto da quella educazione che comincia per rendere gli uomini inutili a se stessi per fargli utili ad altri, in quelle case dove si condensa l'ardente gioventù, dove essendovi un argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che si sviluppa, si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja.

L'infanticidio è parimente l'effetto di una inevitabile contraddizione in cui è posta una persona che per debolezza o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l'infamia, e la morte

di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto. La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannìa, la quale esagera i vizj che non possono coprirsi col manto della virtù.

Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti, ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè, che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finchè la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze di una nazione per prevenirlo.

§. XXXVII.

Di un genere particolare di delitti.

CHIUNQUE leggerà questo scritto, accorgerassi che io ho ommesso un genere di delitti, che ha coperto l' Europa di sangue umano, e che ha alzate quelle funeste cataste, in cui servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quando era giocondo spettacolo e grata armonìa per la ceca moltitudine l' udire i sordi e confusi gemiti dei miseri, che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancor palpitanti. Ma gli uomini ragionevoli vedranno che il luogo, il secolo, e la materia non mi permettono di esaminare la natura di un tal delitto. Troppo lungo, e fuori del mio soggetto, sarebbe il provare, come debba essere necessaria una perfetta uniformità di pensieri in uno stato, contro l' esempio di molte na-

zioni; come opinioni, che distano tra di loro solamente per alcune sottilissime ed oscure differenze troppo lontane dalla umana capacità, pure possono sconvolgere il ben pubblico, quando una non sia autorizzata a preferenza delle altre; e come la natura delle opinioni sia composta a segno che, mentre alcune col contrasto fermentando e combattendo insieme si rischiarano, e soprannuotando le vere, le false si sommergono nell' oblìo; altre, mal sicure per la nuda loro costanza, debbono esser vestite di autorità e di forza. Troppo lungo sarebbe il provare, come, quantunque odioso sembri l'impero della forza sulle menti umane, del quale le sole conquiste sono la dissimulazione indi l' avvilimento, quantunque sembri contrario allo spirito di mansuetudine e di fraternità, comandato dalla ragione e dalla autorità che più veneriamo, pure sia necessario ed indispensabile. Tutto ciò deve credersi evidentemente provato, e conforme

ai veri interessi degli uomini, se v' è chi con riconosciuta autorità lo eserciti. Io non parlo che dei delitti che emanano dalla natura umana e dal patto sociale, e non dei peccati, de' quali le pene, anche temporali, debbono regolarsi con altri principj, che quelli di una limitata filosofia.

§. XXXVIII.

Di qualche sorgente di errori e d'ingiustizie nella legislazione; e primo, false idee di utilità.

UNA sorgente di errori e d'ingiustizie sono le false idee di utilità che si formano i legislatori. Falsa idea di utilità è quella, che antepone gl' inconvenienti particolari all' inconveniente generale; quella, che comanda ai sentimenti in vece di eccitarli, che dice alla logica, servi. Falsa idea di utilità è quella, che sacrifica mille vantaggi reali, per un inconveniente o imaginario o di poca conseguenza;

che toglierebbe agli uomini il fuoco perchè incendia, e l'acqua perchè annega; che non ripara ai mali, che col distruggere. Le leggi, che proibiscono di portar le armi, sono leggi di tal natura: esse non disarmano che i non inclinati nè determinati ai delitti; mentre coloro, che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità e le più importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l' esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all' uomo, carissima all' illuminato legislatore, e sottopone gl' innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori; non iscemano gli omicidj, ma gli accrescono, perchè è maggiore la confidenza nell' assalire i disarmati, che gli armati. Queste si chiaman leggi non ovviatrici, ma timorose dei delitti, che

nascono dalla tumultuosa impressione di alcuni fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degl' inconvenienti ed avvantaggi di un decreto universale. Falsa idea di utilità è quella, che vorrebbe dare a una moltitudine di esseri sensibili la simmetrìa e l' ordine che soffre la materia bruta e inanimata; che trascura i motivi presenti, che soli con costanza e con forza agiscono sulla moltitudine, per dar forza ai lontani, de' quali brevissima e debole è l'impressione, se una forza d' immaginazione, non ordinaria nella umanità, non supplisce coll' ingrandimento alla lontananza dell' oggetto. Finalmente è falsa idea di utilità quella, che sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal ben di tutti i particolari.

Vi è questa differenza dallo stato di società allo stato di natura, che l'uomo selvaggio non fa danno altrui, che quanto basta per far bene a se stesso; ma l'uomo sociabile è qualche volta mosso dalle male leggi a offender altri.

senza far bene a se. Il dispotico induce il timore e l'abbattimento nell' animo de' suoi schiavi, ma rispinto ritorna con maggior forza a tormentare il di lui animo. Quanto il timore è più solitario e domestico, tanto è meno pericoloso a chi ne fa lo stromento della sua felicità: ma quanto è più pubblico, ed agita una moltitudine più grande di uomini, tanto è più facile che vi sia o l'imprudente, o il disperato, o l'audace accorto, che faccia servire gli uomini al suo fine, destando in essi sentimenti più grati, e tanto più seducenti, quanto il rischio della intrapresa cade sopra un maggior numero; ed il valore che gl' infelici danno alla propria esistenza, si sminuisce a proporzione della miseria che soffrono. Questa è la cagione, per cui le offese ne fanno nascere delle nuove, che l'odio è un sentimento tanto più durevole dell' amore, quanto il primo prende la sua forza dalla continuazione degli atti, che indeboliscono il secondo.

§. XXXIX.

Dello spirito di famiglia.

Lo spirito di famiglia è un' altra sorgente generale di errori e d' ingiustizie della legislazione: la crudeltà e gli altri vizj delle leggi penali furono approvate dagli uomini anche i più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere, per aver considerato piuttosto la società come un unione di famiglie, che come un unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia venti mila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta; se l'associazione è fatta per le famiglie, vi saranno venti mila uomini, e ottanta mila schiavi; se l'associazione è di uomini, vi saranno cento mila cittadini, e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica, e venti mila piccole monarchìe, che la compongono; nel secondo, lo spirito repubblicano non

solo

solo spirerà nelle piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l'effetto dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, o sia dei capi della famiglia, lo spirito monarchico s' introdurrà a poco a poco nella repubblica medesima; e i di lui effetti saranno frenati soltanto dagl' interessi opposti di ciascuno, ma non già da un sentimento spirante libertà ed uguaglianza. Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato a' piccoli fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principj generali, vede i fatti e li condensa nelle classi principali ed importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglie, i figli rimangono nella potestà del capo fin che vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi

a piegare ed a temere nell' età più verde e vigorosa, quando i sentimenti son meno modificati da quel timore di esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno essi agli ostacoli che il vizio sempre oppone alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si oppone ai vigorosi cambiamenti?

Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto; e i figli, quando l'età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza, e del bisogno di educazione e di difesa, diventano liberi membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia per parteciparne i vantaggj, come gli uomini liberi nella grande società. Nel primo caso, i figli, cioè la più gran parte e la più utile della nazione, sono alla discrezione dei padri: nel secondo, non sussiste altro legame comandato, che quel sacro, ed inviolabile

di somministrarci reciprocamente i necessarj soccorsi, e quello della gratitudine per li beneficj ricevuti, il quale non è tanto distrutto dalla malizia del cuore umano, quanto da una mal intesa soggezione voluta dalle leggi.

Tali contraddizioni fralle leggi di famiglia, e le fondamentali della repubblica, sono una seconda sorgente di altre contraddizioni fralla morale domestica, e la pubblica; e però fanno nascere un perpetuo conflitto nell' animo di ciascun uomo. La prima inspira soggezione e timore; la seconda coraggio e libertà: quella insegna a restringere la beneficenza ad un piccol numero di persone senza spontanea scelta; questa a stenderla ad ogni classe di uomini: quella comanda un continuo sacrificio di se stesso a un idolo vano che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è il bene di alcuno che la compone; questa insegna a servire ai proprj vantaggj, senza offendere le

leggi, o eccita ad immolarsi alla patria col premio del fanatismo, che previene l'azione. Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino a seguire la virtù, che trovano inviluppata e confusa, e in quella lontananza che nasce dalla oscurità degli oggetti sì fisici che morali. Quante volte un uomo, rivolgendosi alle sue azioni passate, resta attonito di ritrovarsi malonesto! A misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente, se cura non è delle leggi di rinforzarlo. Le società hanno, come i corpi umani, i loro limiti circoscritti, al di là de' quali crescendo, l'economia ne è necessariamente disturbata. Sembra che la massa di uno stato debba essere in ragione inversa della sensibilità di chi lo compone; altrimenti crescendo l'una e l'altra, le buone leggi troverebbono nel prevenire i delitti un ostacolo nel bene medesimo che

hanno prodotto. Una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodividersi e unirsi in tante repubbliche federative. Ma come ottener questo? Da un dittatore dispotico, che abbia il coraggio di Silla, e tanto genio per edificare, quanto egli n' ebbe per distruggere. Un tal uomo, se sarà ambizioso, la gloria di tutti i secoli lo aspetta; se sarà filosofo, le benedizioni de' suoi cittadini lo consoleranno della perdita dell' autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti, che ci uniscono alla nazione, s' indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ne circondano; e però sotto il dispotismo più forte, le amicizie sono più durevoli, e le virtù (sempre mediocri) di famiglia, sono le più comuni, o piuttosto le sole. Da ciò può ciascun vedere quanto fossero limitate le viste della più parte dei legislatori.

§. XL.

Del Fisco.

Fu già un tempo, nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe: gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lucro: chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo, un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell' esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco, piuttosto chè un indifferente indagatore del vero, un agente dell' erario fiscale, anzichè il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confes-

sarsi delinquente, era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure criminali d'allora; così la confessione del delitto, confessione combinata in maniera che favorisse, e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne, ed è tutt' ora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni), il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordini criminali. Senz'essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita; senz'essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie che possa aver commessi: con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo, e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne, come da un fondo acquistato, tutto il profitto che può.

Provata l' esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente; e per render questa prova meno sospetta, a forza si esige cogli spasimi e colla disperazione del dolore, nel medesimo tempo che una confes-

sione stragiudiciale, tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove, che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni, che potrebbe perdere questo ente, ora imaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perder se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l'uomo si arroga in tutte le cose. Gl' indizj alla cattura sono in potere del giudice: perchè uno si provi innocente, dev' esser prima dichiarato reo. Ciò chiamasi fare un processo *offensivo*: e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa,

nel decim' ottavo secolo, le procedure criminali. Il vero processo, *l'informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell' uomo la possibile verificazione di un tale sistema.

---

§. XLI.

Come si prevengano i delitti.

È MEGLIO prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d' infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli dei beni e dei mali della vita.

Ma i mezzi impiegati fin ora sono per lo più falsi, ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come le costanti e semplicissime leggi della natura non impediscono che i pianeti non si turbino nei loro movimenti: così, nelle infinite ed oppostissime attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsene dalle leggi umane i turbamenti ed il disordine. Eppur questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è un crearne dei nuovi; egli è un definire a piacere la virtù ed il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti, se ci dovesse esser vietato tutto ciò che può indurci a delitto? bisognerebbe privar l' uomo dell' uso de' suoi sensi. Per un mo-

tivo che spinge gli uomini a commettere un vero delitto, ve ne sono mille che gli spingono a commettere quelle azioni indifferenti che chiamansi delitti dalle male leggi; e se la probabilità dei delitti è proporzionata al numero dei motivi, l' ampliare la sfera dei delitti è un crescere la probabilità di commetterli. La maggior parte delle leggi non sono che privilegj, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi.

Volete prevenire i delitti? fate, che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi. Fate che gli uomini le temano, e temano esse sole. Il timor delle leggi è salutare; ma fatale e fecondo di delitti è quello di uomo a uomo. Gli uomini schiavi sono più voluttuosi, più sfrenati, più crudeli degli uomini liberi. Questi me-

ditano sulle scienze, meditano sugl' interessi della nazione, veggono grandi oggetti, e gl' imitano; ma quegli, contenti del giorno presente, cercano fra lo strepito del libertinaggio una distrazione dall' annientamento in cui si veggono; avvezzi all' incertezza dell' esito di ogni cosa, l' esito de' loro delitti divien problematico per essi, in favore della passione che li determina. Se l' incertezza delle leggi cade sù di una nazione indolente per clima, ella mantiene ed aumenta la di lei indolenza e stupidità: se cade in una nazione voluttuosa, ma attiva, ella ne disperde l' attività in un infinito numero di piccole cabale ed intrighi, che spargono la diffidenza in ogni cuore, e che fanno del tradimento e della dissimulazione la base della prudenza: se cade su di una nazione coraggiosa e forte, l'incertezza vien tolta alla fine, formando prima molte oscillazioni dalla libertà alla schiavitù, e dalla schiavitù alla libertà.

Volete prevenire i delitti? fate, che i lumi accompagnino la libertà. I mali, che nascono dalle cognizioni, sono in ragione inversa della loro diffusione; e i beni lo sono nella diretta. Un ardito impostore, che è sempre un uomo non volgare, ha le adorazioni di un popolo ignorante, e le fischiate di un illuminato. Le cognizioni, facilitando i paragoni degli oggetti, e moltiplicandone i punti di vista, contrappongono molti sentimenti gli uni agli altri, che si modificano vicendevolmente, tanto più facilmente, quanto si preveggono negli altri le medesime viste e le medesime resistenze. In faccia ai lumi sparsi con profusione nella nazione, tace la calunniosa ignoranza, e trema l' autorità disarmata di ragioni, rimanendo immobile la vigorosa forza delle leggi, perchè non v' è uomo illuminato, che non ami i pubblici, chiari, ed utili patti della commune sicurezza, paragonando il poco d'inutile libertà da lui sacrificata, alla

somma di tutte le libertà sacrificate dagli altri uomini, che senza le leggi poteano divenire cospiranti contro di lui. Chiunque ha un' anima sensibile, gettando uno sguardo su di un codice di leggi ben fatto, e trovando di non aver perduto che la funesta libertà di far male altrui, sarà costretto a benedire il trono e chi vi siede.

Non è vero che le scienze sian sempre dannose all' umanità; e quando lo furono, era un male inevitabile agli uomini. La moltiplicazione dell' uman genere sulla faccia della terra introdusse la guerra, le arti più rozze, le prime leggi, che erano patti momentanei che nascevano colla necessità, e con essa perivano. Questa fu la prima filosofia degli uomini, i di cui pochi elementi erano giusti, perchè la loro indolenza e poca sagacità li preservava dall' errore. Ma i bisogni si moltiplicavano sempre più col moltiplicarsi degli uomini. Erano dunque necessarie impressioni

più forti e più durevoli, che li distogliessero dai replicati ritorni nel primo stato d'insociabilità, che si rendeva sempre più funesto. Fecero dunque un gran bene all' umanità quei primi errori, che popolarono la terra di false divinità (dico gran bene politico), e che crearono un universo invisibile regolatore del nostro. Furono benefattori degli uomini quegli, che osarono sorprenderli, e strascinarono agli altari la docile ignoranza. Presentando loro oggetti posti di là dai sensi, che lor fuggivan davanti a misura che credean raggiungerli, non mai disprezzati, perchè non mai ben conosciuti, riunirono e condensarono le divise passioni in un solo oggetto, che fortemente gli occupava. Queste furono le prime vicende di tutte le nazioni, che si formarono da popoli selvaggi; questa fu l'epoca della formazione delle grandi società, e tale ne fu il vincolo necessario, e forse unico. Non parlo di quel popolo eletto da Dio, a cui

i miracoli più straordinarj, e le grazie più segnalate tennero luogo della umana politica. Ma come è proprietà dell' errore il sottodividersi all' infinito; così le scienze che ne nacquero, fecero degli uomini una fanatica moltitudine di ciechi, che in un chiuso laberinto si urtano e si scompigliano, di modo che alcune anime sensibili e filosofiche regrettarono per sino l' antico stato selvaggio. Ecco la prima epoca, in cui le cognizioni, o per dir meglio le opinioni, sono dannose.

La seconda è nel difficile e terribile passaggio dagli errori alla verità; dalla oscurità non conosciuta, alla luce. L' urto immenso degli errori utili ai pochi potenti, contro le verità utili ai molti deboli, l' avvicinamento ed il fermento delle passioni che si destano in quella occasione, fanno infiniti mali alla misera umanità. Chiunque riflette sulle storie, le quali dopo certi intervalli di tempo si rassomigliano quanto alle epoche prin-

cipali, vi troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le succedono, nel luttuoso ma necessario passaggio dalle tenebre della ignoranza alla luce della filosofia, e dalla tirannìa alla libertà, che ne sono le conseguenze. Ma quando, calmati gli animi, ed estinto l'incendio che ha purgata la nazione dai mali che la opprimono, la verità, i cui progressi prima son lenti, e poi accelerati, ſiede compagna su i troni de' monarchi, ed ha culto ed ara nei parlamenti delle repubbliche, chi potrà mai asserire che la luce che illumina la moltitudine sia più dannosa delle tenebre, e che i veri e semplici rapporti delle cose, ben conosciuti dagli uomini, lor sien funesti?

Se la cieca ignoranza è meno fatale che il mediocre e confuso sapere, poichè questo aggiunge ai mali della prima quelli dell' errore, inevitabile da chi ha una vista ristretta al di quà dei confini del vero, l'uomo illuminato è il dono più prezioso che

faccia alla nazione ed a se stesso il sovrano, costituendolo depositario e custode delle sante leggi. Avvezzo a vedere la verità, e a non temerla; privo della maggior parte dei bisogni dell' opinione, non mai abbastanza soddisfatti, che mettono al cimento la virtù della maggior parte degli uomini, assuefatto a contemplare l'umanità dai punti di vista più elevati, agli occhi suoi la propria nazione diventa una famiglia di uomini fratelli, e la distanza dei grandi al popolo gli par tanto minore, quanto è maggiore la massa della umanità che ha avanti gli occhi. I filosofi acquistano bisogni e interessi non conosciuti dai volgari, quello principalmente di non ismentire nella pubblica luce i principj predicati nella oscurità, ed acquistano l'abitudine di amare la verità per se stessa. Una scelta di uomini tali forma la felicità di una nazione; ma felicità momentanea, se le buone leggi non ne aumentino talmente il numero, che scemino la probabilità sempre

grande di una cattiva elezione.

Un altro mezzo di prevenir i delitti si è d'intereſſare il consesso esecutore delle leggi, piuttosto alla osservanza di esse che alla corruzione. Quanto maggiore è il numero, che lo compone, tanto è meno pericolosa l'usurpazione sulle leggi, perchè la venalità è più difficile tra' membri che si osservano tra di loro, e sono tanto meno interessati ad accrescere la propria autorità, quanto minore ne è la porzione che a ciascuno ne toccherebbe, massimamente paragonata col pericolo dell' intrapresa. Se il sovrano coll' apparecchio, e colla pompa, coll' austerità degli editti, col non permettere le giuste e le ingiuste querele di chi si crede oppresso, avvezzerà i sudditi a temere più i magistrati, che le leggi, essi profitteranno più di questo timore, di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza.

Un altro mezzo di prevenire i delitti è quello di ricompensare la virtù.

Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle leggi di tutte le nazioni del dì d' oggi. Se i premj proposti dalle Accademie ai discuopritori delle utili verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri; perchè i premj distribuiti dalla benefica mano del sovrano non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuose? La moneta dell' onore è sempre inesausta, e fruttifera nelle mani del saggio distributore.

Finalmente il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l' educazione; oggetto troppo vasto e che eccede i confini che mi sono prescritto, oggetto, oso anche dirlo, che tiene troppo intrinsecamente alla natura del governo, perchè non sia sempre, fino ai più remoti secoli della pubblica felicità, un campo sterile e solo coltivato quà e là da pochi saggi. Un grand'uomo, che illumina l' umanità che lo perseguita, ha fatto vedere al minuto quali sieno le principali massime di

educazione veramente utili agli uomini; cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi; nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sí morali che fisici, che il caso, o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani; nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la via infallibile della necessità e dell' inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene che una simulata e momentanea ubbidienza.

§. XLII.

Conclusione.

Da quanto si è veduto finora può cavarsi un teorema generale molto utile, ma poco conforme all' uso, legislatore il più ordinario delle nazioni: « Perchè ogni pena non sia una « violenza di uno o di molti contro « un privato cittadino, dev' essere « essenzialmente pubblica, pronta, « necessaria, la minima delle possibili « nelle date circostanze, proporzio- « nata a' delitti, dettata dalle leggi.»

FINE.